

LXXXVI

1<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 6 MAGGIO 1922

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FEDERZONI.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Per l'inversione dell'ordine del giorno:</b>		Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma:	
CAO. . . . .	4080	TAMBORINO. . . . .	4100
PRESIDENTE . . . . .	4080	CAO. . . . .	4101
<b>Disegni di legge (Rinvio della discussione):</b>		BENEDEUCE GIUSEPPE, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4102
Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento:		Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta:	
RICCIO, <i>ministro</i> . . . . .	4080	LAZZARI. . . . .	4102
Per l'incremento dell'olivicoltura:		BENEDEUCE GIUSEPPE, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4106
CONGIU, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4080	MAURO FRANCESCO. . . . .	4106
Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico:		FURGIUELE, <i>relatore</i> . . . . .	4107
PRESIDENTE . . . . .	4098	<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
MAURO FRANCESCO. . . . .	4098	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma. . . . .	4082
RICCIO, <i>ministro</i> . . . . .	4098	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario . . . . .	4083
Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349:		Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario. . . . .	4083
CONGIU, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4100	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1337, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie. . . . .	4097
FERRARI GIOVANNI. . . . .	4100	Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1913, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul cre-	
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>			
Iserizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria:			
VOLPINI. . . . .	4081		
RICCIO, <i>ministro</i> . . . . .	4081		
MAURO FRANCESCO, <i>relatore</i> . . . . .	4082		
Conversione in legge di Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari:			
DONATI . . . . .	4084-91		
RICCIO, <i>ministro</i> . . . . .	4085-91-96		
CARBONI-BOJ. . . . .	4087-94		
PADULLI. . . . .	4087		
MEDA. . . . .	4088		
PRESUTTI, <i>relatore</i> . . . . .	4089-95		

	<i>Pag.</i>
dito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente . . . . .	4097
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari istituti di previdenza.	4098
Estensione alle successioni testamentarie delle disposizioni relative alla trascrizione delle successioni intestate e disposizioni atte ad assicurare l'eseguitamento delle trascrizioni.	4098

La seduta comincia alle 10.

ACERBO, *segretario*, legge il verbale della seduta antimeridiana del 31 marzo 1922.  
(È approvato).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare il Presidente e la Camera a voler consentire che la discussione di questo disegno di legge venga rinviata alla prossima seduta antimeridiana.

Il ministro del tesoro è assente, e poichè il decreto riguarda principalmente il tesoro più che i lavori pubblici, non mi sentirei autorizzato a sostenere la discussione di questo disegno di legge senza la presenza del ministro del tesoro.

D'altra parte il disegno di legge non presenta carattere di urgenza, ed il ministro del tesoro sarà di ritorno a Roma lunedì a disposizione della Camera.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro dei lavori pubblici propone il rinvio della discussione di questo disegno di legge. Metto a partito questa proposta di rinvio.

(È approvata).

#### Sull'ordine del giorno.

CAO. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO. Vorrei proporre alla Camera che si dia la precedenza alle autorizzazioni a procedere, discutendole una dopo l'altra rapidamente.

PRESIDENTE. Fu stabilita in altra seduta la massima di non consentire queste inversioni dell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane.

Se noi lavoreremo diligentemente, onorevole Cao, probabilmente arriveremo allo stesso risultato che ella si propone, senza bisogno di invertire l'ordine del giorno.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
Provvedimenti per l'incremento dell'olivicultura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'incremento della olivicoltura.

Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Ne ha facoltà.

CONGIU, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. D'accordo con gli oratori iscritti prego di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, metto a partito questa proposta di rinvio.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Iscrizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Iscrizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria. Se ne dia lettura.

ACERBO, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 971-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A, annessa alla presente legge.

Le nuove iscrizioni decorrono dal 1º gennaio 1922 e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nella tabella B, annessa alla presente legge.

(E' approvato).

Art. 2.

L'indicazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, compresa nella tabella C, annessa alla presente legge, viene stabilita nei termini espressi nella tabella medesima.

(E' approvato)

Art. 3.

Il Governo provvederà a stabilire i perimetri dei comprensori, che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui alla tabella A.

Qualora un nuovo Comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per opere classificate in 2ª categoria prima della presente legge, il Governo avrà facoltà di modificare il perimetro preesistente.

È pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con Decreto Reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire, fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

VOLPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPINI. Lo studio di questa leggina è stato, per me, breve, perchè essa improvvisamente è venuta all'ordine del giorno di oggi.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno da due mesi!

VOLPINI. Siamo sinceri! Non è possibile leggere e studiare tutte le proposte di leggi che non si sa quando si discuteranno.

Io richiamo l'attenzione della Camera sul comma 3º dell'articolo 3.

« È pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con decreto reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire, fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui, la continuità della difesa ».

Ora io credo che, in linea generale, non si possa lasciare al ministro questa facoltà. Ci sono norme per fissare i lavori nelle diverse categorie, e gli elenchi formati naturalmente fanno presupporre che ci siano già i progetti ed i limiti necessari; e allora se questi esistono non c'è ragione di prevedere il caso che vi sia bisogno di un decreto reale per stabilire la creazione di nuovi argini e i limiti precisi di essi.

Nel progetto stesso dovrebbe essere già contemplata questa necessità, senza dare la possibilità al Governo di poter modificare, se si vuole, quasi completamente il progetto.

Penso che questa facoltà non debba passare inosservata, perchè potrebbe compromettere fortemente le finanze dello Stato, non solo, ma favorire qualche progetto che, probabilmente, portato alla Camera, non sarebbe approvato.

Occorre quindi un chiarimento.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Dovrei pregare l'onorevole Volpini di non insistere nella sua proposta, la quale, lo confesso francamente, mi pare poco pratica e poco conforme anche ai limiti delle attribuzioni del potere legislativo e del potere esecutivo.

Cominciamo col dire che questo è un progetto che sta dinanzi alla Camera da due mesi e che è urgentissimo. Vi è una quantità di lavori da fare. Non è esatto poi che i singoli progetti dei lavori siano già stati compilati. Qui si stabiliscono le linee di massima che fissano quali sono i lavori più urgenti. I progetti di esecuzione verranno dopo e dovranno essere lasciati ai corpi tecnici, a me pare che il Parlamento - Camera e Senato - non sia la sede più adatta per decidere se un argine debba essere più lungo o più corto: questo è giudizio che non può fare nemmeno il ministro. Sono gli organi tecnici, che devono

giudicare fin dove gli argini siano necessari e a quali contingenze essi debbano rispondere.

Quanto poi alla possibilità che altri criteri, che non siano tecnici, intervengano, creda, onorevole Volpini, che questo non sarà e, mi permetta, non è possibile che sia. Io credo di aver dato prova di grande equità e di volontà distribuendo i lavori dove occorrono, nei paesi che ne hanno bisogno maggiore, senza por mente ad una o ad un'altra regione d'Italia e senza ispirarmi a criteri politici.

L'Amministrazione dei lavori pubblici non deve ispirarsi che a un solo criterio: lavorare più che può, attivamente, nei limiti delle somme consentite dalle condizioni del bilancio, e lavorare per tutte le regioni. Essa anche nell'esecuzione dei progetti, si ispira ad un criterio di grande equità. La esecuzione, del resto, deve esser lasciata ai corpi tecnici, perchè non saprei io stesso determinare dove un argine debba cominciare e dove debba finire, nè quali siano le contingenze per cui un argine debba esser cambiato.

Lasci ai corpi tecnici questa cura, e vedrà che tutto sarà fatto con equità e larghezza di criteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAURO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione, nello studiare questo progetto di legge, non ha proposta nessuna modificazione all'articolo 3 perchè si è convinta che sarebbe stata cura del Governo di non uscire dai limiti precisi indicati delle tabelle che erano state oggetto dello studio della Commissione; mentre è certo che il potere esecutivo o, meglio, gli organi tecnici di esso potere, hanno soli la possibilità di giudicare e di determinare in modo esatto le modalità di esecuzione delle opere.

Specialmente nel campo dei lavori idraulici, che si eseguono per la difesa contro i fiumi, si può presentare la necessità di apportare varianti, in dipendenza di precisi accertamenti, nel momento dell'effettiva esecuzione, alle opere da compiere, e questa possibilità deve essere lasciata all'obiettivo giudizio dei corpi tecnici.

A nome della Commissione prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, delle quali, del resto io non avevo affatto dubitato; secondo esse, il potere esecutivo, nel determinare le modalità di tali varianti, si impegna di rimanere entro i limiti che gli sono assegnati dalla presente legge, e provvederà unica-

mente a quelle che sono pure modalità tecniche per la esecuzione dei lavori.

E però a nome della Commissione dichiaro di non accettare modificazioni all'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevole Volpini, insiste ella nella sua proposta di modificazione dell'articolo 3?

VOLPINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e del relatore, vi rinunzio.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge, saranno iscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri interessati sarà iscritto nel bilancio dell'entrata.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per la indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma. Se ne dia lettura.

ACERBO, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 977-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

#### Articolo unico.

« Il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, col quale sono state dettate nuove norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore edilizio e di ampliamento

della città di Roma, e così modificato ed è convertito in legge:

*Art. 1.* — « L'articolo 5, prima parte, della legge 11 luglio 1907, n. 502, si applica anche quando il suolo da espropriare, già edificatorio secondo il piano regolatore edilizio e d'ampliamento della città di Roma, sia destinato in forza di varianti all'apertura di nuove strade e piazze, eccetto il caso che si dimostri con contratto di data certa che lo stesso fu negoziato dopo l'approvazione del piano e prima della deliberazione consiliare di approvazione delle varianti. Potrà però sempre il comune preferire di valersi per la espropriazione del disposto dell'articolo 9 della legge suddetta; e solo in tal caso non verrà restituito all'attuale proprietario l'importo della tassa da esso pagata per il terreno da espropriare.

*Art. 2.* — « La liquidazione dei contributi di miglioria che, secondo le norme in vigore, sono dovuti dai proprietari dei beni compresi nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, è fatta contemporaneamente alla liquidazione delle indennità di espropriazione.

« L'elenco delle indennità di espropriazione e dei contributi accettati o concordati col comune sarà trasmesso al Prefetto ai sensi degli articoli 29 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

« I contributi che non furono accettati o concordati dovranno essere liquidati a cura degli stessi periti incaricati dal presidente del tribunale di determinare le indennità di espropriazione, per le quali non fu ugualmente possibile raggiungere un amichevole accordo, e dovranno risultare dalla medesima relazione peritale.

*Art. 3.* — L'ipoteca di cui all'articolo 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà iscritta dal comune in base al verbale di amichevole concordazione, con il quale venne determinato il contributo di miglioria, e, in mancanza di accordo, sulla esibizione della perizia d'ufficio.

*Art. 4.* — Le disposizioni contenute nel regolamento 3 ottobre 1904, n. 582, per la riscossione dei contributi dipendenti dalla attuazione del piano regolatore di Roma, restano abrogate in quanto siano in contrasto con la presente legge.

*Art. 5.* — La liquidazione dei contributi dovuti per le opere del piano regolatore, per le quali siano già state eseguite le espropriazioni, sarà fatta nei termini e nelle forme stabilite con il regolamento di cui al precedente articolo.

*Art. 6.* — Qualora nuove zone fossero aggiunte al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, potranno essere estese alle stesse le disposizioni della presente legge e quelle della legge 11 luglio 1907, n. 502, in quanto siano applicabili.

L'estensione sarà fatta con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario.

Se ne dia lettura.

**ACERBO, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 175-A).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

*Articolo unico.*

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la Sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 settem-

bre 1919, n. 1709, che istituisce la Sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario.

Se ne dia lettura.

ACERBO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 181-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

*Articolo unico.*

« È convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la Sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari.

Se ne dia lettura.

ACERBO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 414-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati

DONATI. Egregi colleghi, ho domandato la parola su questo disegno di legge per proporvi una questione di carattere generale, che ritengo di grandissima importanza.

Il disegno di legge vi propone la conversione in legge di numerosi Regi decreti, emanati in diversi tempi, ma quando la Camera era funzionante.

La conversione in legge di questi Regi decreti fu proposta alla Camera dopo la scadenza dell'esercizio finanziario al quale le spese contenute nei decreti stessi si riferiscono. Sono infatti tutti decreti, del febbraio

e del marzo del 1920, che importano spese notevoli, presentati alla Camera per la conversione in legge il 21 giugno 1921.

Ora la Commissione finanze e tesoro, nella sua relazione su questo disegno di legge, ha esattamente osservato « che troppo tardi vengono all'esame della Camera questi decreti perchè la Camera possa a loro riguardo esercitare la sua funzione di controllo finanziario ». E soggiunge che, « da altro canto, il sindacato sui detti impegni potrà e dovrà essere esercitato in sede di esame del consuntivo ».

Questa è la questione che io propongo: se, ciò che io non approvo, il sindacato su questi impegni debba rimettersi all'esame del consuntivo. Il sindacato deve essere preventivo, e, se oggi i decreti-legge in esame venissero convertiti in legge, evidentemente in sede di consuntivo la Camera sarà obbligata ad approvare, ed il sindacato non potrà in effetti esercitarsi.

Ora la questione, che potrebbe sembrare puramente teorica, ha invece una grande importanza, perchè altre volte il Parlamento, quando si è trovato a dover subire il fatto compiuto che lo costringeva ad approvare provvedimenti i quali erano già stati eseguiti, tanto che appariva impossibile e forse anche pericoloso gettarli nel nulla, ha però fatto ripetutamente dei voti al Governo.

Anche nella relazione a questo disegno di legge, presentata alla Camera il 21 dicembre 1921, la Commissione di finanza e tesoro esprimeva il voto che « al sistema di accordare autorizzazioni di spese per decreto-legge si ponga assolutamente fine ».

I governi tutti hanno sempre promesso. Se non che, in pratica, è avvenuto sempre il contrario.

Onorevoli colleghi, dal 19 novembre 1921 fino al 2 marzo 1922 sono stati emanati ben 167 decreti legge, dei quali 73 hanno una portata finanziaria.

Essi portano impegni di carattere continuativo per oltre 100 milioni all'anno (esattamente 108,300,000). Essi portano impegni per una volta tanto, ripartiti sui diversi bilanci, fino al 1932-33, per un miliardo 519 milioni e 120 mila lire. A queste spese, per 825 milioni si provvede con debiti!

Sono impressionanti le variazioni che a mezzo di semplici decreti-legge si sono portate ai bilanci, compreso il bilancio in corso.

Sul bilancio 1920-21 queste variazioni importano un aumento del deficit per lire

5,498,757,819.65! E per il 1921-22, l'esercizio in corso, il maggiore onere è di lire 682,070,043.77!

E si noti che le spese sono distribuite per i singoli Ministeri quasi in senso inverso alla loro utilità.

Per esempio, il Ministero del lavoro ha variazioni in aumento di spese per cifre irrisorie: nel 1920-21, 212,500 lire; nel 1921-1922, 175,000 lire, mentre agli altri Ministeri sono elargite centinaia e centinaia di milioni e persino miliardi, come al Ministero della guerra, che per il 1920-21, ha un aumento di spese di lire 5,858,123,681.06.

Ora, a me pare che la Camera debba seriamente preoccuparsi di questa questione, perchè, nonostante i voti fatti, i Governi continuano nell'andazzo di provvedere con decreti-legge a deliberare enormi somme di spese, sottraendosi in modo assoluto al controllo preventivo del Parlamento di cui vien meno la funzione principale, di sindacato sulle spese.

Per questo io credo che non possa più bastare, nella situazione in cui siamo, il semplice voto che la Commissione di finanza e tesoro ha fatto allorché forse sperava che esso sarebbe stato sufficiente richiamo ad un più corretto sistema di governo.

Poichè si deve constatare che i voti non sono sufficienti a far cessare il sistema di accordare autorizzazioni di spese per decreti-legge, sarà necessario cominciare a dare qualche esempio, senza di che ogni Governo continuerà tranquillamente nella via seguita fin qui. E l'esempio non può essere che questo: respingere il disegno di legge in discussione e non convertire in legge questi decreti che autorizzano spese.

Un'ultima osservazione desidero fare, relativa all'articolo 2 del disegno di legge.

Mentre l'articolo 1 riguarda esclusivamente la conversione in legge dei decreti-legge, l'articolo 2 invece autorizza il Governo a provvedere con decreto reale ad estendere le disposizioni del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, anche a categorie di persone le quali non erano contemplate in quel decreto.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, non ha alcuna parola sulla portata finanziaria di questa disposizione.

Non si sa nè si ha modo di calcolare a quanto ammonterà la spesa a seguito della estensione contemplata in questo articolo.

Ora, io chiedo al Governo prima di tutto che dica quale è la portata finanziaria

dell'articolo 2, e in secondo luogo che voglia giustificarne il contenuto non soltanto agli effetti finanziari, ma anche ad ogni altro effetto, senza di che io credo che la Camera non potrà votare una disposizione che porta conseguenze imprevedute e imprevedibili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. La Camera comprende la condizione nella quale io mi trovo. Venuto qui appena informato che la Camera aveva deliberato una seduta antimeridiana, mi sono messo in ordine, per ubbidire alla Camera, per tutti i progetti che riguardano il Ministero del quale ho la direzione. Qui invece siamo in presenza di un provvedimento che riguarda principalmente il tesoro, che vuole la conversione in legge di alcuni decreti-legge, pochissimi dei quali riguardano il Ministero dei lavori pubblici e sui quali perciò posso rispondere completamente.

Dirò quindi poche osservazioni di ordine generale in risposta a quelle che ha fatte l'onorevole Donati.

L'onorevole Donati solleva una questione certamente di ordine generale, nella quale personalmente, sia come deputato, sia come ministro, io mi trovo completamente di accordo. Io non credo che le teorie sostenute dal banco dei deputati si debbano modificare o dimenticare quanto si parla da un altro banco.

Ricordo che in questa legislatura ho deplorato anch'io l'uso dei decreti-legge, ho creduto che con questi decreti-legge si venga a togliere alla Camera la sua più importante funzione, quella del controllo, e certamente da questo banco non posso dimenticare quello che ho sostenuto dal banco di deputato.

*Una voce dall'estrema sinistra.* Ma...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. No, non c'è ma. (*ilarità*). Per quel che riguarda il Ministero dei lavori pubblici, l'onorevole Donati può esser sicuro che decreti-legge non se ne presenteranno. Possono esservi momentanee condizioni di una urgenza così grande da costituire un'eccezione, ma deve trattarsi di eccezione rarissima, nel qual caso solamente il decreto-legge deve essere consentito. Nelle contingenze ordinarie si deve assolutamente cessare dal sistema dei decreti-legge. Io posso assicurare l'onorevole Donati che questo è anche il pensiero di tutto il Gabinetto. Infatti noi non stiamo facendo più decreti-legge, e non

se ne fanno più appunto perchè il decreto-legge distrugge il controllo parlamentare, mentre programma dell'attuale Ministero è quello di tornare al regolare funzionamento del Parlamento.

Ma qui si tratta del passato. Si tratta di vedere che cosa dobbiamo fare di questi decreti-legge che sono antichi, che rimontano al 1920 e al 1921. Possiamo sul serio (e noti l'onorevole Donati che il progetto che si sta discutendo non è nostro: è un progetto di legge presentato, come egli ha ricordato, il 20 giugno 1921 dal ministro del tesoro onorevole Bonomi) possiamo non approvare questo progetto di legge? Si tratta della conversione in legge di una quantità di provvedimenti, che sono stati già eseguiti, che hanno creato interessi, fatto acquistare diritti: si tratta in altri termini di uno stato di fatto consolidato, sul quale è inutile e vano, e sarebbe dannoso, il tornare.

L'onorevole Donati se vede che il Gabinetto attuale adotta decreti-legge ci richiami all'impegno che abbiamo formalmente assunto di non fare dei decreti-legge, e naturalmente noi saremo qui a rispondere dinanzi alla Camera.

TONELLO. Aspettate un anno a presentarli i decreti-legge!

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Non ne abbiamo fatti, onorevole Tonello, non è che aspettiamo un anno a presentarli!

TONELLO. Voi si capisce...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ci dica, onorevole Tonello, qual'è il decreto-legge, che è stato fatto.

TONELLO. Voi siete qui da pochi giorni, ma i vostri predecessori...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ma se non ne abbiamo fatti, i nostri successori non potranno presentare progetti di convalida. Del resto, onorevole Tonello, la sfida a dire quale decreto-legge noi abbiamo fatto nei due mesi che siamo al Governo. (*Interruzione del deputato Tonello. Scambio di apostrofi fra quest'ultimo e il deputato Corgini*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio! Proseguano fuori la loro conversazione!

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Tornando alla questione io vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non guastare una discussione obiettiva sui limiti delle funzioni parlamentari con una discussione personale che qui non c'entra. Parliamo obiettivamente.

Le obiezioni che sono state fatte sono giuste. Non è corretto, non è conforme al sistema parlamentare quest'uso dei decreti-legge.

Esso è stato imposto da necessità gravi ed urgenti, le quali sono state imperiose durante la guerra talchè imponevano questo metodo; e dopo la burocrazia si è servita di queste necessità anche nel periodo postbellico per evitare discussioni e per sfuggire ad ogni controllo.

Ma noi abbiamo assunto, quando siamo venuti qui, l'impegno di non continuare in questo sistema. Abbiamo assunto questo impegno innanzi al Senato e innanzi alla Camera, anzi questo impegno rappresenta una delle ragioni dell'esistenza di questo Ministero: il ritorno al sistema parlamentare.

Orbene, noi vi assicuriamo che decreti-legge, salvo casi eccezionali, non ne abbiamo fatti e non ne faremo: vi assicuriamo che manterremo questo impegno. Più di così non posso dire.

Qui si tratta invece del passato. Vorreste non convalidarlo? Che valore avrebbe il voto della Camera che non convertisse in legge questi decreti, se sono stati già eseguiti? Che risultato pratico potrebbe avere? In sede di bilancio, se c'è qualche stanziamento, che si riferisce a questi decreti, potremo discuterlo.

Anche qui, adesso, potremo anche discuterli uno ad uno questi decreti-legge, ma respingerne in blocco la conversione non sarebbe giusto, nè utile.

L'onorevole Donati ha ricordato che alcuni di questi decreti-legge hanno valore per vari bilanci. Allora, quando verrà la discussione di questi bilanci, discussione che noi per primi abbiamo chiesto al Parlamento di fare, potremo vedere le conseguenze di questi singoli decreti-legge che hanno la loro ripercussione sui vari capitoli dei bilanci, e potremo discuterli ad uno ad uno, singolarmente. Ma adesso venire a proporre il provvedimento di massima, provvedimento che, me lo perdoni l'onorevole Donati, mi pare un po' giacobino, di non approvare nessuno di questi decreti-legge, è atto che non può ferire menomamente l'attuale Governo che è estraneo completamente ai decreti-legge di cui si tratta, ma ferisce tutta quanta la nostra vita amministrativa e finanziaria. Io quindi vorrei pregare l'onorevole Donati di non insistere su questo punto.

Quanto poi all'articolo 2, dovrebbe rispondere veramente il ministro del tesoro.

Non potrei rispondere io, perchè non posso sapere le conseguenze finanziarie che può portare quella disposizione. Ma prego l'onorevole Donati di considerare l'importanza e il valore della nobilissima di cui si tratta. E prego ricordare che veramente nella relazione, contrariamente a ciò che dice l'amico Donati, è lungamente spiegato il valore dell'istituto di previdenza sulle opere a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

Si parla della necessità di quest'opera, si dice come essa funzioni, e si dice della indispensabile necessità che a quest'opera si provveda.

Se lei, onorevole Donati,, guarda la relazione ministeriale a pagina 5, dove si parla dei provvedimenti vari, vedrà che è lungamente parlato dell'opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti.

DONATI PIO. Ho detto che non parlo della facoltà di estensione.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Donati domanda quali sono le conseguenze finanziarie.

Non avendo l'onore di essere il ministro del tesoro, su questo punto speciale non posso ricordare. Quello che posso dire è che è necessità che anche questa opera si estenda ai militari.

Anche a questo articolo prego la Camera di dare la sua approvazione.

Adunque, con l'impegno formale che, salvo casi eccezionali, decreti-legge non se ne faranno, prego la Camera di approvare il disegno di legge. (*Bene!*)

CARBONI-BOJ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI-BOJ. A me pare che la questione sollevata dal collega Donati sia una questione più di metodo che di sostanza. Sono perfettamente d'accordo che noi non possiamo in blocco approvare questo disegno di legge, perchè i decreti-legge in tanto si presentano al Parlamento per l'approvazione, in quanto il Parlamento ha il diritto di sindacarli; ma se noi approviamo in blocco questo disegno di legge, approviamo insieme tutti questi decreti-legge.

Ora ciò non mi pare giusto, nè consento col ministro dei lavori pubblici che un esame più approfondito si possa fare in sede di discussione del bilancio consuntivo.

Qualora noi avessimo approvato questi decreti-legge, avremmo creato dei diritti

che, in sede di discussione del bilancio consuntivo, non potremmo annullare.

Faccio un'ipotesi, non so se sia ora questo il caso: dai ministri furono assunti degli impiegati straordinari con decreti-legge. Il Parlamento può osservare che questi impiegati straordinari, la cui nomina ha leso anche i diritti dei mutilati e dei combattenti, furono male assunti, e quindi respingere il decreto-legge; ma se lo approviamo oggi, non potremo poi, in sede di bilancio consuntivo, annullare ciò che è un diritto acquisito dall'impiegato straordinario, che viene a passare in ruolo.

La risposta data dall'amico onorevole Riccio mi pare sia la migliore dimostrazione che questo disegno di legge non possa essere approvato.

Noi abbiamo bisogno di maggiori schiarimenti, di un migliore esame di questi decreti-legge sottoposti alla nostra approvazione; si impone quindi la sospensiva per qualche giorno.

Esamineremo separatamente questi diversi decreti-legge, e allora vedremo se sarà il caso di approvarli tutti o parte. Potremo in tal modo con maggiore maturità di giudizio esercitare il diritto, che non può essere tolto al Parlamento, di sindacare i decreti-legge che furono emanati dal Governo.

Per tali ragioni propongo la sospensiva.

PADULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADULLI. Noi non possiamo fare a meno di associarci alle considerazioni svolte così bene dall'onorevole Donati. Evidentemente tutti i passati Governi hanno dimostrato una disinvoltura straordinaria nel presentare all'approvazione del Parlamento dei progetti di legge per la ratifica dei decreti-legge. Basti dire che vi è in istato di relazione un decreto proposto dal Ministero della guerra, il quale propone semplicemente al Parlamento di dare la sua postuma approvazione alla spesa di otto miliardi, dei quali la Corte dei conti ha rifiutato la registrazione per mancanza di ogni pezza giustificativa.

Data anche l'assenza del ministro del tesoro, il quale dovrebbe, come ha detto l'onorevole ministro dei lavori pubblici, dare spiegazione su questo articolo 2, io credo di potermi associare alle proposte dell'onorevole Carboni-Boj, pregando il Governo di volere accettare la sospensiva di questo progetto di legge, in attesa che il ministro del tesoro possa intervenire a dare le necessarie spiegazioni.

**PRESIDENTE.** Devo fare osservare che a termine del regolamento, la proposta di sospensiva, a discussione iniziata, deve essere presentata da almeno quindici deputati.

**MEDA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MEDA.** Sono spiacente di non potere consentire nelle dichiarazioni dell'onorevole Padulli, con tutto che appartenga al mio medesimo gruppo: anzi sento il bisogno di dire che l'atteggiamento che la Camera sta per assumere non è nè prudente, nè giustificato.

Non dimentichiamo che non si può, nè si deve fare ora la questione generica dei decreti-legge.

Qui ci troviamo di fronte a un gruppo di decreti-legge emessi niente meno che nella primavera del 1920: si sono già succeduti tre Gabinetti dopo quello che è responsabile di quei decreti: d'altra parte si tratta di provvedimenti aventi carattere amministrativo, e che dobbiamo ritenere essere stati presi dal Governo del tempo per ragioni di necessità: se avessimo creduto che invece il Governo del tempo avesse commesso, emanandoli, altrettanti arbitri, nulla ci vietava di chiedergliene subito conto; perchè i decreti-legge non sono validi se non pubblicati, e tutti infatti lo furono nella *Gazzetta Ufficiale*: donde la presunzione di conoscenza in tutti i cittadini e tanto più nei deputati, ciascuno dei quali ha modo di invitare in qualsiasi momento la Camera ad emettere un giudizio sulle responsabilità collettive o singole del potere esecutivo.

Invece sono passati due anni, e ci sentiamo oggi proporre di respingere in blocco questi decreti. E le conseguenze?

I decreti-legge importano dei diritti in coloro che ne abbiano beneficiato, e in quanto autorizzassero delle spese, non è più possibile annullarli nei loro effetti: perchè *quod juris*, se il titolo originario di una spesa eseguita venga a mancare? Chi rimborsa lo Stato o risarcisce i terzi? Vogliamo risolvere a tamburo battente la questione delle responsabilità personali dei ministri?

C'è poi un altro argomento, che deve consigliare la Camera ad andare molto adagio prima di emettere un voto, il quale avrebbe se non la sostanza, almeno il carattere esteriore della tumultuarietà.

**DONATI.** Perchè tumultuarietà?

**MEDA.** Non ho detto la sostanza, anzi ho escluso la sostanza: ho detto il carattere

esteriore della tumultuarietà, perchè il dichiarare in pochi minuti di una seduta mattutina, la illegittimità di un gruppo di stanziamenti per somme considerevoli, non è infatti che improvvisare una situazione, di cui non possiamo nè io, nè l'onorevole Donati, misurare le conseguenze.

Capirei il giudizio di merito sui singoli decreti: non la condanna in blocco, in omaggio ad una pregiudiziale.

Quando ci siamo trovati un giorno di fronte a una massa enorme di decreti-legge, ci si è detto che bisognava sbrigarli; e per agevolare il lavoro tanto il Governo quanto la Camera hanno trovato opportuno il metodo del raggruppamento; ma sarebbe assurdo che da questo metodo, anzichè la ratifica collettiva, dovesse derivare la collettiva condanna. Del resto non dobbiamo dimenticare che la Commissione di finanza e tesoro ci propone la convalida di tutti i singoli provvedimenti, nè io posso presumere che una tale proposta non sia il frutto di una accurata indagine, sul merito di ciascuno di essi.

Ma l'onorevole Donati fa una questione generale di massima: ci domanda cioè la reiezione del disegno di legge a scopo dimostrativo: ed è questo appunto che io non ammetto: le dimostrazioni, come gli esperimenti non si fanno *in corpore vili*; bisogna attendere alle conseguenze immediate e pratiche di un atto che si compia per puro scopo di affermare un principio: scegliete altre vie ed altre sedi per la condanna dell'abuso del legiferare per decreto; e non sovvertite tutto il complesso dei rapporti e degli interessi che sono congiunti ai provvedimenti in esame.

Non dirò «acqua passata non macina più»; ma non vuoi trascurare che il Governo attuale, oltre al non essere responsabile dei decreti in esame, ha fatto per bocca dell'onorevole Riccio una dichiarazione impegnativa che dovrebbe accontentare i desiderosi della ortodossia legislativa: è una dichiarazione che io non avrei fatta, perchè il Governo deve, quando le necessità dello Stato lo impongono, assumere anche la responsabilità di emettere dei decreti-legge; ma insomma c'è stata e può sodisfarvi.

Per questo io approverò il disegno di legge. Quanto al sospenderlo, osserverò che sarebbe poco male perchè i decreti rimarranno pur sempre in vigore.

**RICCIO, ministro dei lavori pubblici.**  
Sono stati eseguiti.

MEDA. Appunto: e francamente preferisco risolvere subito la questione e concedere la convalida che ci è proposta dalla Commissione competente nella sua relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PRESUTTI, *relatore*. In questo disegno di legge il Governo propone la conversione in legge di due ordini diversi di provvedimenti.

La maggior parte di essi sono provvedimenti di bilancio che autorizzano nuovi stanziamenti o aumenti di stanziamenti.

Due provvedimenti diversi si riferiscono all'Opera Nazionale di Previdenza per gli impiegati, che muoiono o cessano dal servizio senza avere diritto a pensione.

Trovo che la requisitoria dell'onorevole Donati è soverchiamente mite pel Governo; è soverchiamente mite sia per quanto concerne l'emanazione di decreti-legge, sia per quanto concerne la presentazione dei decreti stessi al Parlamento per la conversione in legge.

Il Governo è autorevolissimamente rappresentato dall'onorevole Riccio. Il Governo è solidale, ma non vi è qui neppure il rappresentante del ministro del tesoro. Al ministro del tesoro io vorrei domandare come si presentano alla Camera in un unico disegno di legge provvedimenti, che si riferiscono a bilanci di diversi Ministeri, quando il regolamento della Camera impone che i bilanci dei vari Ministeri siano esaminati dalle Commissioni competenti.

Colla presentazione di un unico disegno di legge che non si riferisce soltanto a più decreti-legge, ma si riferisce a decreti-legge che hanno tratto a stanziamenti per diversi Ministeri, voi venite a violare le disposizioni del regolamento della Camera, per cui ognuna delle Commissioni permanenti della Camera stessa esamina i disegni di legge di sua competenza.

Ma c'è di più. Voi oggi presentate con questo disegno di legge...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Noi no.

PRESUTTI, *relatore*. Il Governo, onorevole Riccio, è solidale, e io so che un Governo deve difendere anche i suoi antecessori.

Voi presentate oggi dei provvedimenti con cui chiedete la conversione in legge di un decreto-legge relativo all'Opera nazionale di previdenza per gli impiegati, e con un articolo aggiuntivo aggiungete disposi-

zioni per estendere i benefici di questa Opera nazionale anche agli impiegati, che finora non vi avevano diritto. A pochi giorni di distanza presentate un altro disegno di legge, con cui fate macchina indietro, e respingete i benefici che questa Cassa dà a coloro, che vi sono iscritti.

Questo io dico, non per fare una critica personale a questo o quel Ministero, ma per convalidare con un argomento, che credo molto forte, la tesi sostenuta dall'onorevole Donati, e cioè che il legiferare per mezzo di decreti-legge è qualche cosa che, non solo viola i diritti del Parlamento, ma che non risponde agli interessi del Paese. Noi legifereremo male; ma peggio di noi legifera, non il Governo, ma la burocrazia col comodo sistema dei decreti-legge.

Ad ogni piccolo inconveniente, ad ogni più leggero bisogno, non voglio dire ad ogni interesse personale che domandi soddisfazione, è facile provvedere strappando alla benevolenza del ministro un decreto-legge.

La Camera non legifererà bene; ma almeno costituisce una remora, per la stessa lentezza della sua procedura.

Riguardo, dunque, a quei provvedimenti che si riferiscono all'Opera nazionale di previdenza per gli impiegati, io credo che il Governo farebbe bene a rimandarne l'approvazione a quando verrà in discussione il progetto di legge, che converte altri decreti-legge pure relativi a quest'Opera nazionale di previdenza e che restringe i benefici che con l'attuale disegno di legge si vorrebbero allargare.

Quanto agli altri decreti-legge, io convengo pienamente nei criteri e negli scopi che si propone l'onorevole Donati...

L'onorevole Donati sa che nella Commissione di finanze e tesoro noi non facciamo che deplorare continuamente il sistema dei decreti-legge.

ZIRARDINI. Ma allora la sua relazione?

PRESUTTI, *relatore*. Se lei la legge...

ZIRARDINI. Ma lei propone l'approvazione.

PRESUTTI, *relatore*. Sentiranno ora, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali la Commissione ha concluso per l'approvazione.

Che cosa sono questi decreti-legge di aumento di stanziamenti? Sono decreti emanati quando l'esercizio non era ancora chiuso; sono decreti con cui il Governo ha creduto, o per meglio dire si è illuso, di

legittimare la eccedenza di impegni che andava prendendo sui singoli stanziamenti. Supponiamo, onorevoli colleghi, che questi decreti-legge non fossero stati emanati; che, invece, la burocrazia, il Governo avessero preso questi impegni in eccedenza sugli stanziamenti del bilancio. Che cosa sarebbe avvenuto, in tempi normali, quando si fosse osservata la nostra legge di contabilità dello Stato? All'atto della presentazione del consuntivo, sarebbe venuto il Governo a chiedere la legittimazione di queste eccedenze di impegni che eventualmente avesse preso.

La Camera si sarebbe trovata sempre di fronte al fatto compiuto; ma la Camera, giuridicamente, sarebbe stata libera di approvare questo aumento di stanziamento proposto dal Governo con il progetto di legge per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Se la Camera le avesse approvate, queste eccedenze di impegni sarebbero state senz'altro legittimate; se la Camera non le avesse approvate, noi ci saremmo trovati di fronte alla responsabilità, dinanzi alla Camera, del Governo e alla responsabilità contabile dei capi ragionieri che avessero consentito di assumere questi impegni al di là degli stanziamenti del bilancio. Ma, giova riconoscerlo, per la verità, sempre, anche in tempi normali il Governo è venuto dinanzi alla Camera con i consuntivi a chiedere aumenti di stanziamenti per legittimare impegni già assunti.

Di guisa che ora noi ci troviamo di fronte a questa posizione: impegni già assunti, vale a dire obbligazioni da pagare assunte di fronte a terzi; posizione giuridica della Camera, identica a quella che ha di fronte ad un progetto di consuntivo.

Ma vi è una responsabilità giuridica del ministro verso la Camera, dei capi ragionieri dei Ministeri di fronte alla Corte dei conti per gli impegni illegalmente assunti.

Dunque la posizione non cambia radicalmente in confronto di quella che sarebbe la posizione della Camera di fronte ad un progetto di consuntivo; è identica. Quale è il vero sconcio da deplorare?

È questo, e vi richiamo l'attenzione della Camera, come la Commissione di finanza e tesoro nel riferire sul progetto di legge sull'esercizio provvisorio dal 1° gennaio al 30 giugno 1922 richiamò l'attenzione della Camera e del Governo.

Bisogna dare ai funzionari, oltre che ai ministri la sensazione che gli stanziamenti

di bilancio o gli stanziamenti fatti con leggi speciali non devono essere oltrepassati. La verità è questa: si presentano dal Governo progetti di bilancio che non rispondono a verità, mentre nel momento in cui il Governo li prende deve avere coscienza che gli stanziamenti che propone sono insufficienti.

Questo sistema è veramente deplorabile, demoralizza il Governo e i funzionari, perchè sanno che lo stanziamento proposto alla Camera e da questa approvato è insufficiente; e poichè sanno che dovrà venire o il decreto, o la legge, o l'approvazione di una legge speciale, o l'approvazione del consuntivo che aumenterà lo stanziamento, si rallenta quel freno per cui la legge di contabilità loro impone di non raggiungere lo stanziamento se non nei limiti del bilancio.

Cito un solo esempio. Parrà un pettegolezzo, ma in tutti i bilanci trovate la spesa per le automobili dei ministri, dei sottosegretari e dei direttori generali contenuta in limiti tali per cui è assolutamente assurdo che si possa poi contenerla nei limiti dello stanziamento fissato in bilancio.

E intanto l'automobile si chiede, è impossibile che chi compila il bilancio non sappia che quella spesa è insufficiente, è impossibile immaginare che i ministri, i sottosegretari e i direttori generali rinunzino all'automobile e naturalmente si spera, non si ha la sicurezza che di fronte a questa insufficienza di stanziamenti lo stanziamento verrà aumentato, poichè è una necessità assoluta aumentarlo; ma messi su questa via, come si fa questa spesa che è normale, si imputano su quel capitolo spese che rispondono all'intestazione del capitolo stesso, ma in realtà non si dovrebbero imputare perchè lo stanziamento non lo consente.

In questa condizione di cose, poichè la posizione della Camera è identica di fronte a questo progetto di legge che propone la conversione in legge del decreto che delibera aumento di stanziamento e di fronte a quella che sarebbe la via normale dei progetti di approvazione del consuntivo, credo che la Camera potrebbe non votare la sospensiva e convertire in legge questo decreto.

Ho sentito con piacere le dichiarazioni dell'onorevole ministro Riccio ma devo dichiarare che queste dichiarazioni le ho sentite molte volte dai suoi predecessori e non vorrei che l'onorevole Riccio e il Governo attuale facessero seguire alle promesse un

fatto completamente diverso da esse. La promessa di non usare più dei decreti-legge è partita costantemente dai banchi dei ministri ed io sono stato patrocinatore in seno alla Commissione di finanza della corrente che voleva che si facesse corrispondere una buona volta una sanzione pratica a questa volontà, che non è solo della Commissione di finanza e tesoro, ma è della Camera, che non si facciano più decreti-legge.

E questa sanzione pratica non potrebbe consistere solo nella reiezione, onorevole ministro, ma nella censura al ministro che ha emanato il decreto-legge, perchè disgraziatamente se c'è una astratta libertà della Camera di convertire o no in legge il decreto, la Camera si trova di fronte al fatto compiuto di somme addirittura pagate e che l'abilità finanziaria dell'onorevole Riccio e di tutti i funzionari del Ministero non sarebbe capace di reintegrare il bilancio dello Stato.

Di guisa che l'unica sanzione che si ha contro l'abuso dei decreti-legge e, in genere, contro le eccedenze degli stanziamenti deliberati dalla Camera, è la censura contro il Ministero.

Dice bene l'onorevole Riccio: non potete censurare me, perchè non sono io che ho emanato questi decreti-legge; perchè non sono nemmeno io che ho presentato alla Camera questo disegno di legge per la loro conversione in legge; ma possiamo ben dire all'onorevole Riccio: noi possiamo, di fronte al fatto compiuto, mettere una pietra sepolcrale sul passato, ma possiamo ben dirvi che voi, onorevole Riccio, e voi del Governo attuale siete responsabili se non fate ritornare e negli animi vostri e soprattutto nell'animo dei funzionari, che poi sono quelli che fanno assumere gl'impegni alle finanze dello Stato, questo concetto: che la Camera è sovrana in materia finanziaria e che non è lecito compromettere il giudizio e la decisione della Camera portando innanzi ad essa dei fatti compiuti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati, il quale, essendo uno dei firmatari della proposta sospensiva, che l'onorevole Carboni-Boj ha presentato alla Presidenza col numero di firme richiesto dal regolamento potrà dichiarare se insiste o no nella proposta stessa.

**DONATI.** Ho firmato la proposta di sospensiva, che è stata molto opportunamente avanzata dal collega onorevole Carboni-Boj, perchè credo che allo stato presente della discussione sia l'unico modo attraverso il quale la Camera può riaffer-

mare il suo diritto di controllo finanziario sulle spese e può fare sentire più vivamente ai Governi che hanno così operato, quella censura alla quale accennava l'onorevole Presutti. A mio modo di vedere una dichiarazione di censura pura e semplice, quando si abbia a deliberarla nei confronti di un Governo che non è più in carica, non ha politicamente alcuna efficacia pratica.

Quando la censura possa provocare una crisi di governo, allora essa ha la sua efficacia immediata nel fatto che il Governo deve cedere il posto ad altri; ma quando il Governo non c'è più, un semplice voto di censura non costituisce sanzione che abbia alcun pratico effetto.

Tanto più io credo che non basti la semplice censura, quando si veda in qual modo finora ogni Governo è riuscito maliziosamente a sottrarsi ad essa. La prova ce la dà questo stesso disegno di legge, che stiamo discutendo. Si tratta di provvedimenti presi per decreto Reale nel febbraio e nel marzo 1920. Orbene essi sono stati presentati alla Camera, per la conversione in legge, il 21 giugno 1921 e, neanche a farlo apposta, proprio alla vigilia di una crisi ministeriale.

Due considerazioni il raffronto delle date rende evidenti. La prima, che la presentazione dei decreti per la loro conversione in legge è avvenuta dopo la scadenza dell'esercizio finanziario sul quale incidono le spese contemplate nei decreti stessi. La seconda, che la presentazione è avvenuta quando ormai il Governo era sicuro che, attraverso la procedura dell'approvazione parlamentare, alla Camera sarebbe venuto in discussione il disegno di legge quando il Governo stesso non ci sarebbe più stato.

Orbene io ritengo anche ora, che l'unico mezzo per poter ferire con una sanzione questo sistema, è quello della reiezione. Non c'è davvero altro sistema.

Tanto più quando si vede che mentre è stata dibattuta qui una questione puramente formale, e di puro diritto amministrativo e costituzionale, non è stato affatto dibattuto invece il merito dei provvedimenti in discussione.

L'onorevole Presutti, ha, or ora, esposto un concetto giusto, e cioè che noi ci troviamo oggi nella stessa condizione in cui ci saremmo trovati nella discussione in sede di bilancio consuntivo se il Governo avesse presentato un consuntivo portante eccedenza di spese. Ma se noi approviamo oggi questa eccedenza di spese, è evidente che

in sede di consuntivo il sindacato parlamentare non si potrà più esercitare.

La relazione della Commissione, firmata dall'onorevole Presutti, diceva qualche cosa di diverso, che cioè « i decreti-legge vengono troppo tardi all'esame della Camera perchè questa possa a loro riguardo esercitare la sua funzione di controllo finanziario, mentre d'altra parte il sindacato sui detti impegni potrà e dovrà essere esercitato in sede di esame del consuntivo ».

Oggi invece egli parifica, e giustamente, la situazione del momento presente con la situazione nella quale saremmo per trovarci il giorno in cui in sede di consuntivo, senza la emanazione di questi decreti-legge, il Governo avesse presentato il consuntivo portante senz'altro le eccedenze di spese.

Ora se ci troviamo, come effettivamente è, in questa condizione, è oggi che noi dobbiamo esercitare il sindacato che ci è proprio, è oggi che il controllo deve trovare una sanzione pratica, nel voto favorevole o contrario.

E poichè anche la relazione dell'onorevole Presutti contiene sul merito delle critiche giuste contro il contenuto di questi provvedimenti; e poichè l'urgenza dei provvedimenti d'altra parte non si può riconoscere, così l'unica sanzione che si possa attuare è quella della reiezione.

Poichè però è stata fatta la proposta di sospensione, e a me è parso che essa presso a poco equivalga alla reiezione, ho creduto di poter aderire alla proposta, la quale almeno potrà dar modo di provvedere perchè l'esame dei provvedimenti in discussione possa essere un po' più approfondito.

L'onorevole Meda ha detto che noi non dobbiamo prendere delle deliberazioni tumultuarie. Egli ha affermato che la reiezione tumultuaria — è la sua parola — del disegno di legge non corrisponde ad alcuna necessità od interesse, nè sarebbe cosa prudente. Ma se c'è qualche cosa di tumultuario, è stata invero soltanto la fabbricazione di questi decreti, e il modo della loro presentazione alla Camera per la conversione in legge; se c'è invece una cosa ponderata, anche da parte di tutti coloro che appaiono improvvisati oratori in questa discussione, è appunto la discussione che si fa ora. La discussione vuol mettere insomma il Governo in condizione da tenere fede davvero alla promessa che ha fatto, di non emanare più decreti-legge impor-

tanti spese, di comportarsi così come tutti hanno dichiarato di volere.

L'onorevole Riccio ha affermato che questo Governo è immune da tale pecca. Io non lo credo. Non ho qui le *Gazzette Ufficiali* che sono state pubblicate dal giorno della vostra asunzione al Governo, onorevole Riccio, ma poichè uso leggerle con discreta diligenza, ricordo bene che esse portano già parecchi decreti-legge da voi stessi emanati, ed anche importanti spese rilevanti.

Orbene, onorevole Riccio, bisogna che il monito che da questa discussione esce, voi lo sentiate in modo da mutare radicalmente non soltanto la politica che è stata seguita dai Ministeri passati, ma anche la vostra stessa politica, e soprattutto la psicologia che guida le azioni dei ministri, la mentalità che ha dettato or ora all'onorevole Meda un discorso cui voi vi siete subito *raillé*, e che vi fa credere che non si possa governare senza attuare una vera e propria dittatura della burocrazia, la quale è quella che effettivamente governa il nostro Paese.

Noi ci troviamo sempre di fronte ai fatti compiuti, ed è la teoria del fatto compiuto la quale preme sopra la volontà del Parlamento e fa sì che esso sia coartato (sempre è successo così in questi ultimi anni) ad approvare provvedimenti che spontaneamente non approverebbe.

Ond'è che io credo che la proposta di reiezione, o di sospensione, del disegno di legge in discussione non sia affatto giacobina come l'onorevole ministro ha creduto di definirla (sarebbe piuttosto girondina); e credo che, dato che per la sospensione si hanno consensi di tante parti della Camera, dato che la Commissione finanze e tesoro, così autorevolmente per bocca del suo relatore ha finito col convenire nelle sostanziali critiche che noi abbiamo fatto, credo che la Camera potrà votare la sospensiva non soltanto dell'articolo 2, sulla quale mi pare che siamo tutti d'accordo, ma anche dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. La Camera comprende l'imbarazzo in cui io mi trovo.

Confesso francamente che se la proposta di sospensiva avesse avuto il carattere che aveva avuto precedentemente, cioè se si fosse detto: manca il ministro del tesoro e sospendiamo la discussione fino a che egli

viene, in quanto che gli oneri finanziari costituiscono una parte importante della discussione che si deve fare, io avrei accettato la sospensiva. Ma dopo le ultime parole dell'onorevole Donati, dopo che l'onorevole Donati dice che la domanda di sospensiva nientemeno arriva a significare reiezione del progetto di legge; allora, onorevoli colleghi, io domando francamente a tutta la Camera se è possibile che la Camera voti la sospensiva.

In sostanza, onorevoli colleghi, come è possibile che la Camera respinga l'esecuzione di una quantità di decreti-legge che rappresentano impegni seri, e che del resto sono già eseguiti e si stanno eseguendo?

Io avrei creduto che l'onorevole Donati, dopo le dichiarazioni così ampie che sono state fatte da me, che cioè al sistema dei decreti-legge non ci appigliamo, avrebbe potuto prendere atto di queste dichiarazioni, le quali dichiarazioni, del resto, hanno anche la possibilità di un continuo controllo, perchè appena si legge sulla *Gazzetta Ufficiale* un decreto-legge, si può venire alla Camera e si può domandar conto al ministro che l'ha presentato, della ragione del decreto-legge e provocare dalla Camera tutta quella sanzione e quella censura che si vuole sul decreto-legge che è stato pubblicato; e noi saremo pronti a rispondere qui...

MATTEOTTI. La solita storia! (*Commenti all'estrema sinistra*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. ...e noi saremo pronti a rispondere qui di tutte le domande che ci si fanno sui vari decreti-legge. Se qualcuno è stato fatto da me o da altri colleghi per necessità d'urgenza, ebbene siamo pronti a rispondere. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Vi è qualche decreto-legge che ha anche l'approvazione di quella parte della Camera, che ora tanto grida contro il sistema, mentre poco fa gridava contro certe proteste venute dal Senato. (*Commenti*).

Ma lasciamo stare tutto ciò. Certamente, la nostra vita legislativa si deve mettere su di una nuova via, anzi io dico che su questa via si sta mettendo.

Siamo disposti, siamo volenterosi a che questa nuova via si segua.

L'onorevole Donati sa che nell'altro ramo del Parlamento si sta studiando anche di mettere dei freni legislativi al sistema dei decreti-legge, freni che hanno carattere permanente, che valgono...

PRESUTTI, *relatore*. Speriamo di no!... (*Commenti*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. ...che valgano tanto per il Ministero attuale quanto per i nostri successori. (*Commenti*).

Quella proposta rappresenta una tendenza: essa permetterà che un metodo si possa anche studiare da questa Camera. Si può vedere se veramente sono efficaci quei freni, se si debbano accrescere. Si potrà fare così un'ampia discussione sui decreti-legge, ma ora la Camera può prendere atto della dichiarazione che fa il Governo in questo momento, e che del resto abbiamo fatto anche quando avemmo l'onore di presentarci, che decreti-legge non ne faremo, a meno che una necessità gravissima non ce lo imponga... (*Interruzioni — Commenti*). Ciò io ho detto fin dal primo momento! Probabilmente l'onorevole Meda non ha dato alle mie parole il significato che era delle mie intenzioni, ma è certo che decreti-legge non ne faremo come atti di amministrazione.

L'amministrazione deve camminare col consenso del Parlamento e con la presentazione dei progetti innanzi al Parlamento.

Onorevole Donati, prenda atto di queste dichiarazioni. Onorevole Carboni-Boi, lei che è stato al Governo e, se i miei ricordi non sono inesatti, ha fatto parte di quei Governi che hanno fatto alcuni dei decreti-legge di cui si tratta adesso, onorevole Carboni-Boi, non dia alla sospensiva che ella ha proposto il significato di una reiezione, la quale sarebbe dannosa per lo svolgimento stesso dell'amministrazione.

Per quanto io sia solo qui e non possa consultarmi con i miei colleghi, pure dichiaro che dopo le parole dell'onorevole Donati il Governo non può accettare la domanda di sospensiva. Il Governo non può consentire che si respingano *a priori* tutti quanti i provvedimenti fatti dai nostri predecessori.

Giustamente l'onorevole Meda e l'onorevole Presutti ricordavano che c'è una continuità di Governo. Non possiamo consentire che si respinga, sotto forma di sospensiva niente meno che tutto un esteso gruppo di provvedimenti legislativi dei nostri predecessori che hanno avuto la loro esecuzione. Perciò prego la Camera di non accogliere la domanda di sospensione.

TONELLO. Mette la questione di fiducia? (*ilarità*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ma no, ma no! (*ilarità*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Carboni-Boj mantiene la sua proposta?

**CARBONI-BOJ.** Mi si consenta di fare una dichiarazione.

L'onorevole ministro ha detto che la domanda di sospensiva aveva il significato di una reiezione, in quanto questa interpretazione fu data dall'onorevole Donati. Ma che la sospensiva valga reiezione, questo non è assolutamente esatto.

Ognuno può darvi il significato che vuole, ma la sospensiva in se stessa non vale reiezione.

L'onorevole Riccio, poi, ha creduto di richiamarmi a certi decreti-legge, che saranno stati emanati dal Ministero a cui io ho appartenuto.

Faccio notare che fra questi che sono sottoposti alla Camera, assolutamente non possono esserci di quei decreti-legge, perchè il 21 giugno il Ministero Bonomi non era stato ancora formato. Ad ogni modo, io che cosa domando? Voi lamentate che si voglia fare una reiezione tumultuaria, io lamento che voi domandiate una approvazione tumultuaria e domando che la Camera possa votare con un'ampia discussione. Mi pare che domanda più onesta non possa esser fatta.

**RICCIO, ministro dei lavori pubblici.** Ma perchè poi tumultuaria?

**PRESIDENTE.** In sostanza, onorevole Carboni-Boj, ella insiste nella sua proposta?

**CARBONI-BOJ.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Allora metto a partito la proposta di sospensiva.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È respinta).

**MATTEOTTI.** E i popolari? I custodi dell'ordine costituzionale?

**MEDA.** Ma che cosa c'entra l'ordine costituzionale? Quando sarete al Governo voi ne farete forse a centinaia di decreti legge! (*Commenti — Scambio di apostrofi tra il centro e l'estrema sinistra.*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio!

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti Reali:

19 febbraio 1920, n. 214 e 7 marzo 1920, n. 307, che apportano variazioni allo stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 febbraio 1920, n. 232; 7 e 11 marzo 1920, nn. 286, 302 e 318, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 e 29 febbraio 1920, nn. 204 e 281 e 7 marzo 1920, n. 321, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, nn. 398 e 400, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20;

23 febbraio 1920, n. 190 e 7 marzo 1920, n. 352, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20;

15 febbraio 1920, n. 210, che autorizza una modificazione alla denominazione del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 e 11 marzo 1920, nn. 373 e 357, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, n. 397, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, nn. 287, 288 e 306, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 febbraio 1920, n. 237 e 7 marzo 1920, n. 354, che apportano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, n. 353, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 e 11 marzo 1920, nn. 320, 323 e 396, che autorizzano variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-20;

7 marzo 1920, n. 319, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1919-20;

26 febbraio 1920, n. 219, che istituisce l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;

26 febbraio 1920, n. 233, che modifica l'articolo 15 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, aumentando dal 5 al 7 per cento del totale delle tasse di registro applicate, la tassa di annotazione di atti a repertorio presso gli Archivi notarili ed eleva alla misura massima di lire 5 milioni l'annuo contributo dello Stato nelle spese per gli Archivi medesimi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a provvedere con decreto Reale alle norme occorrenti per l'estensione delle disposizioni del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, che ha istituito l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, ai militari contemplati dall'articolo 11 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, numero 107.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

DONATI. Mi pare che nella discussione generale, su un punto si fosse tutti d'accordo, che cioè si poteva deliberare la sospensiva di quest'articolo 2, perchè la materia di esso è comune ad altri decreti che dovranno venire alla Camera per la loro conversione in legge. Tanto più che, come ha affermato l'onorevole Presutti, il decreto che sta per venire in discussione avanti la Camera, modifica di già le disposizioni del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Nell'occasione di quella discussione si potrebbe deliberare in ordine al contenuto di questo articolo 2. Questa fu la concreta proposta fatta dall'onorevole Presutti, alla quale mi associo, rinnovando senz'altro la proposta di sospensiva già fatta, ma limitata all'articolo 2.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Credo che se leggiamo l'articolo 2, probabilmente non avremo i dubbi dell'onorevole Donati. Qui non si tratta d'altro che di estendere, provvedendo con decreto Reale alle norme occorrenti per tale estensione, le disposizioni del decreto 26 febbraio 1920 che è stato approvato testè, e che ha istituito l'opera di previdenza ai figli degli impiegati civili, di estenderle ai figli dei militari, contemplati da un altro decreto.

Non è dunque che di una estensione ai militari di cui qui si tratta. Vuol dire che l'organizzazione dell'opera, il modo come funziona ed altro, sarà esaminato appunto quando verranno gli altri decreti-legge.

Si tratta di vedere adesso se dobbiamo estendere questi vantaggi che si fanno ai figli degli impiegati civili, anche ai figli di militari.

Vorrei pregare la Camera e specialmente gli onorevoli Donati e Presutti di non insistere nel proposito di sospendere la discussione di questo articolo. Pensino quale impressione farebbe il fatto che proprio ai militari noi non estendiamo i benefici che diamo agli impiegati civili non muniti di pensione, tanto più che poi la questione si può nel suo complesso esaminare quando verranno gli altri decreti-legge.

Noi potremmo approvare questo articolo 2 del disegno di legge, salvo poi a vedere come funzioni questo istituto, e a esaminare tutta quanta la complessa questione. È una preghiera personale che faccio anche all'onorevole Presutti appunto per il significato che avrebbe il fatto che la Camera sospenda l'approvazione di questo articolo.

PRESUTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTI. La Camera, votando l'articolo primo, ha già convertito in legge il decreto che disciplina quest'opera per gli impiegati che muoiono senza aver diritto a pensione.

Debbo in verità dichiarare che io credo che il provvedimento avrebbe potuto prendersi anche senza decreto-legge, perchè deriva da un provvedimento emanato dal Governo in virtù dei poteri eccezionali di cui fruiva durante la guerra.

La disposizione dell'articolo 2 non converte in legge nessun decreto; fa una delegazione legislativa al Governo e dice: io vi consento di estendere con decreto reale i benefici dell'Opera a queste categorie di ufficiali.

L'Opera si mantiene coi contributi che versano gli stessi impiegati. Lo Stato non contribuisce per nulla. Però, come ho detto dianzi, il Governo si è accorto che le risorse della cassa sono insufficienti, ed ha emanato questa volta un decreto-legge con cui restringe i diritti degli ascritti alla cassa.

Questo decreto-legge non viene oggi per la conversione in legge, poichè non è stato

ancora esaminato dalla Commissione finanza e tesoro: ma quando il Governo viene alla Camera a chiedere l'autorizzazione di estendere i benefici della cassa a questi impiegati, fa cosa di cui non misura esattamente le conseguenze, perchè il contributo può essere minore o maggiore, a seconda della maggiore o minore frequenza del caso che si verifica, in ciascuna categoria d'impiegati, di cessare dal servizio prima di acquistare il diritto a pensione.

Non è che questa probabilità sia uguale per tutte le categorie; per gli impiegati civili può essere maggiore o minore che per gli ufficiali, ma quando il Governo viene a chiedere la facoltà di estendere senz'altro e poi nello stesso tempo dice con altro decreto che le risorse sono insufficienti per gli stessi funzionari che oggi vi sono iscritti, mi pare che vi sia una contraddizione.

Certamente non si compromette definitivamente la questione, facendo questa delegazione legislativa al Governo.

Ma se fare una delegazione legislativa non significa solo dare una autorizzazione, ma significa anche obbligare il Governo ad emanare i provvedimenti per ottenere quel determinato scopo per cui è fatta la delegazione, domando al Governo attuale, che non è responsabile perchè non è esso che ha presentato questo disegno di legge (e molto meno potrebbe essere responsabile l'onorevole Riccio, perchè il disegno di legge non rientra nella competenza specifica del suo ministero), se sia stato considerato attentamente il merito della questione, prima di chiedere questa autorizzazione alla Camera; vale a dire di estendere a questa categoria di funzionari per cui le probabilità di cessazione del servizio sono probabilmente maggiori che per le categorie degli impiegati civili, mettendo la Cassa in una condizione più grave di quella, già grave, in cui attualmente si trova e che è tanto grave che ha determinato il Governo ad emanare un decreto-legge per estendere gli obblighi dell'Opera di fronte agli iscritti.

Perciò mi permetto di pregare il Governo di accedere alla proposta di sospensiva fatta dall'onorevole Donati. È bene che il Governo riesamini la questione in occasione del decreto-legge che ha dovuto emanare pochi mesi dopo dal giorno in cui aveva chiesto questa autorizzazione: le due questioni sono connesse e voglio giustificare me stesso (la Commissione non ha

bisogno di giustificazione) per il fatto che mentre per mio mezzo la Commissione riferisce favorevolmente, poscia viene ad accedere alla proposta di sospensiva.

Perchè? Perchè nel giorno in cui la Commissione riferiva favorevolmente su questo progetto non era ancora in possesso del decreto-legge il quale veniva a confessare che le risorse della cassa sono insufficienti di fronte agli obblighi che assume.

Naturalmente di fronte a questo fatto nuovo la Commissione, o per lo meno il relatore di essa, sente nella sua coscienza di poter dire che un giudizio definitivo non può dare circa la possibilità di estendere i benefici della cassa a questa nuova categoria di impiegati e perciò è favorevole alla proposta di sospensiva.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Comprendo le ragioni del relatore che certamente hanno un grande valore, per quanto la riforma dell'Istituto della Cassa che viene con l'altro decreto-legge che egli stesso ci ha annunciato, potrebbe valere, e varrà certamente, sia per gli impiegati civili che per i militari.

È quindi la misura del contributo, gli oneri dei singoli contribuenti, i vantaggi che da essi si ricavano, che si esamineranno nel nuovo decreto-legge e che verranno applicati tanto agli impiegati civili quanto ai militari, se ora approveremo questo articolo. Vorrei perciò pregare la Camera che l'approvi: consideri la Camera l'impressione che avrebbe il fatto di voler escludere proprio i militari dai benefici delle disposizioni dell'Istituto.

Perciò io non saprei acconciarmi ad una sospensione che avesse il carattere di reiezione, specialmente dopo le dichiarazioni fatte da alcune parti della Camera. La Camera può deliberare che si rinvi la proposta sollevata da questo articolo all'esame del nuovo decreto-legge. In altri termini possiamo prendere una decisione che non abbia il valore di reiezione della proposta fatta dai nostri predecessori, perchè questa proposta è ispirata al concetto di giovare anche ai militari che hanno prestato validi servizi al loro Paese; piuttosto si tratta di un rinvio di questo articolo all'esame che faremo in sede di convalida del relativo decreto-legge, dell'Istituto e del suo funzionamento.

In questo modo credo che potremo essere d'accordo, e io propongo quindi che la Camera rinvi la discussione di questo articolo all'esame del nuovo decreto-legge.

In sostanza l'articolo è adesso ritirato, per essere presentato in sede di convalida dell'altro decreto-legge e la legge attuale resta con un articolo unico, restando inteso che in sede di convalida di quel decreto-legge si ripresenterà l'articolo che estende ai militari i benefici dell'istituto.

PRESIDENTE. Non essendovi dissensi sulla proposta dell'onorevole Riccio, questo disegno di legge, dal quale viene stralciato l'articolo 2, sarà votato nel suo articolo unico a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie.

Se ne dia lettura.

AGOSTINONE, *segretario, legge*; (Vedi Stampato n. 598-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie, con le seguenti aggiunte:

Art. 6. « L'Istituto mutuante potrà permettere la vendita di scorte vive e morte, a condizione che le cose vendute siano sostituite da altre della stessa specie e valore, sulle quali resta trasferito il privilegio ».

Art. 12. « Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 2 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671 e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente.

Se ne dia lettura.

ACERBO, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 607-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« Sono convertiti in legge il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, il Regio decreto 7 marzo 1920, n. 311, concernente l'autorizzazione a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente, allegati alla presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari istituti di previdenza.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari istituti di previdenza ».

Se ne dia lettura.

ACERBO, *segretario*, legge: (V. *Stampato*, n. 657-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico sul testo della Commissione, accettato dal Governo.

*Articolo unico.*

Il decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari, e la proroga dei bilanci tecnici di vari istituti di previdenza, è convertito in legge.

Nell'articolo 2 del predetto decreto luogotenenziale alle parole: « al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di cui sarà pubblicata la pace » sono sostituite le altre: « al 31 dicembre 1920 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, già approvato dal Senato.

Osservo che mancano tanto il ministro dell'istruzione quanto il segretario di Stato per le antichità e belle arti.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare la Camera di rinviare questo

disegno di legge, data l'assenza del ministro dell'istruzione e del sottosegretario di Stato per l'antichità e belle arti, che si trovano a Venezia per l'inaugurazione di quella esposizione.

MAURO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO FRANCESCO. Insisto perchè si discuta al più presto questo disegno di legge, perchè è necessario che i provvedimenti del Governo per la tutela delle bellezze naturali abbiano immediata efficacia. L'onorevole Riccio, che, così degnamente, ha rappresentato poco fa il ministro del tesoro, potrà rappresentare anche il sottosegretario delle belle arti.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Non posso alla mia età rappresentare le bellezze naturali. (*Vivissima ilarità*). Fo osservare che alla prossima seduta antimeridiana, saranno presenti il ministro dell'istruzione e il segretario di Stato per le belle arti, e siccome si tratta di discussione in cui oltre la responsabilità collettiva del Governo c'è la competenza tecnica speciale, vorrei pregare l'onorevole Mauro di consentire al rinvio di pochi giorni di questo disegno di legge, che, essendo stato già approvato dal Senato, diventerà subito legge dello Stato.

MAURO FRANCESCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito.

**Approvazione del disegno di legge: Estensione alle successioni testamentarie delle disposizioni relative alla trascrizione delle successioni intestate e disposizioni atte ad assicurare l'eseguimento delle trascrizioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione alle successioni testamentarie delle disposizioni relative alla trascrizione delle successioni intestate e disposizioni atte ad assicurare l'eseguimento delle trascrizioni.

Se ne dia lettura.

ACERBO, *segretario legge*: (Vedi *Stampato* n. 994-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul testo della Commissione, accettato dal Governo.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

## Art. 1.

Sono estese alle successioni testamentarie le disposizioni dell'articolo 2 del regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato E.

La trascrizione del certificato di denunciata successione è obbligatoria per le successioni testamentarie od intestate anche quando il valore immobiliare delle singole quote di eredità o di legato, al netto delle passività giustificate a norma della legge di registro, non sia superiore a lire 100 e quando l'eredità, comprendente beni immobili o diritti capaci di ipoteca, sia passiva. In tali casi la trascrizione è esente da tassa e da emolumenti ipotecari.

(È approvato).

## Art. 2.

La trascrizione del certificato di denunciata successione per le successioni testamentarie a norma del precedente articolo 1 sostituisce la trascrizione prescritta dall'articolo 2, lettera G, del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, dei testamenti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi o di apertura o pubblicazione dei testamenti segreti, nonchè degli atti qualsiasi, anteriori alla domanda di trascrizione e uniti a questa, dai quali risulti la qualità di erede o di legatario.

(È approvato).

## Art. 3.

I certificati di denunciata successione testamentaria od intestata occorrenti per la trascrizione, rilasciati dal ricevitore del registro a spese delle parti, devono dal ricevitore essere trasmessi direttamente al competente conservatore delle ipoteche entro il termine di novanta giorni dalla scadenza fissata per il pagamento della tassa di successione.

Le note per la trascrizione in doppio esemplare, a norma dell'articolo 1937 codice civile, saranno redatte dalle parti, facendosi in esse menzione del testamento e degli altri atti indicati nell'articolo 2. Dette note saranno consegnate al ricevitore del registro insieme alla denuncia di successione.

Nel caso di successione passiva le note saranno redatte in carta libera.

(È approvato).

## Art. 4.

Il ricevitore del registro insieme alle note di trascrizione e al certificato di denunciata successione trasmetterà al Conservatore delle ipoteche una copia autenticata del testamento e degli atti indicati nell'articolo 2. Le parti hanno obbligo di esibire detti testamenti ed atti al ricevitore del registro insieme alla denuncia di successione e alle note per la trascrizione.

Al ricevitore del registro per la spedizione delle note al conservatore delle ipoteche compete un diritto di lire 1.50.

Il conservatore delle ipoteche è obbligato ad eseguire la trascrizione appena in possesso degli atti di cui sopra, e a restituire al ricevitore del registro una delle note con la prova dell'eseguita trascrizione per rimetterla alle parti.

Quando si tratti di successione intestata devono eventualmente essere uniti alla doppia nota gli atti che possono avere influenza nel riconoscimento della qualità di erede.

(È approvato).

## Art. 5.

L'articolo 20 del testo unico delle leggi per le tasse ipotecarie, approvato col regio decreto 6 gennaio 1918, n. 135, e gli articoli 2 (ultimo capoverso) e 3 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato E, sono modificati come appresso:

« Le tasse sulle trascrizioni di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, allegato E, una agli emolumenti e competenze dovute ai conservatori delle ipoteche, devono pagarsi agli uffici del registro nei termini stabiliti per il pagamento delle tasse di registro e di successione. In caso di ritardo è applicabile una sopratassa eguale alla tassa aumentata di un quinto, salvo la riduzione al decimo nella ipotesi prevista dall'articolo 21 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135. In nessun caso la sopratassa deve essere inferiore a lire 2.

(È approvato).

## Art. 6.

Sono applicabili alle trascrizioni di che alla presente legge tutte le disposizioni e sanzioni recate dal testo unico delle leggi

sulle tasse ipotecarie approvato con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e le disposizioni successive, in quanto non siano incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Sono condonate le sopratasse divenute applicabili e non pagate sino al giorno della pubblicazione della presente legge, relative alle contravvenzioni in materia di tasse ipotecarie.

Non avrà luogo il condono, se a tutto il 31 dicembre 1921 non siano, per qualsiasi motivo, pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine non siano, in quanto occorra, adempiute le singole formalità prescritte.

(È approvato).

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Bisognerà soltanto correggere una data, perchè siamo nel 1922. Naturalmente la Camera darà al Presidente i soliti poteri di coordinamento.

PRESIDENTE. Ha ragione. Sono inconvenienti derivanti dal ritardo con cui questi decreti-legge vengono alla Camera per la conversione in legge. Restiamo dunque così d'accordo.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349.

Se ne dia lettura.

AGOSTINONE, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 958-A).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrari Giovanni.

CONGIU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGIU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Pregherei l'onorevole Ferrari e la Camera di soprassedere a questa discus-

sione perchè il ministro d'agricoltura è assente, impegnato da urgentissimi affari, e domanderei di rinviare la discussione alla prima seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari Giovanni, consente?

FERRARI GIOVANNI. Se questo disegno dovesse essere rinviato ancora al Senato in seguito ad eventuali emendamenti, io chiederei che dovesse essere portato d'urgenza dinanzi alla Camera la costituzione del Consiglio ippico; e ciò tanto più che il Governo, domandando il rinvio della discussione, ha dimostrato di non assegnare al disegno alcun carattere d'urgenza.

CONGIU, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Ma il Governo ha chiesto che la discussione sia rinviata solo fino alla prossima seduta antimeridiana e quindi ciò che dice l'onorevole Ferrari non ha ragione di essere.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, la discussione di questo disegno di legge è rinviata alla prossima seduta antimeridiana.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma ».

Si dia lettura del disegno di legge.

ACERBO, segretario, legge: (Vedi stampato n. 841-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAMBORINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBORINO. Ho chiesto di parlare per rilevare come nella provincia di Lecce il tracoma rappresenti una piaga che è sempre esistita su larga scala; e, giusto come dice la relazione, il periodo della guerra ha aggravato di molto la situazione igienica della provincia in rapporto a questo morbo.

I provvedimenti che il Governo ha preso e di cui oggi domanda l'approvazione non sono adeguati allo scopo e bisognerebbe quindi intensificare l'azione governativa per estirpare questo morbo le cui conseguenze sono gravissime, potendo giungere fino alla perdita della vista.

In provincia di Lecce non vi era alcun ambulatorio fino allo scorso anno, ed io mi adoperai per farne sorgere uno. Ora sembra che sia entrato finalmente nella coscienza comune il concetto della necessità per le amministrazioni comunali di fondare simili luoghi di cura.

Tuttavia alla buona volontà si oppongono spesso le difficoltà dei bilanci. Si è cercato e si sta cercando di attuare dei consorzi fra piccoli comuni in modo da poter far sorgere degli ambulatorii nei luoghi più centrali, ma, ripeto, il contingente che i comuni possono portare a queste opere non è sufficiente ed è necessario che l'aiuto del Governo sia intensificato ed aumentato.

Ora io debbo osservare che il Governo si tiene entro limiti identici per tutti i paesi; mentre che per i luoghi in cui il male inferisce maggiormente e che più hanno difficoltà per ricorrere agli specialisti — i quali certamente non abitano nei più piccoli paesi — occorre che i sussidi siano aumentati in considerazione delle speciali condizioni in cui detti paesi si trovano.

Questa è una raccomandazione che io intendo rivolgere al Governo.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma ».

L'onorevole Cao ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 3 del decreto-legge da convertirsi in legge.

Tale emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli: Panebianco, Zanardi, Valentini Ettore, Mingrino, Tonelli, Maestri, Acerbo, Florian, Bisogni e Carboni-Boj, ed è così formulato:

« Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio saranno inoltre conceduti sussidi ai comuni che avranno istituito o istituiranno scuole per fanciulli tracomatosi ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgerlo.

**CAO.** Onorevoli colleghi, in virtù delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del decreto-legge, sottoposto alla vostra ratifica, il Governo ha deliberato lo stanziamento di varie somme, in verità molto modiche, per sussidiare la costruzione, la sistemazione e l'arredamento di ambula-

tori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura del tracoma, e per creare e incoraggiare, da parte dei comuni, la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma.

Il mio emendamento aggiuntivo contiene poco più, e vuole essere poco più, che una affermazione di principio; perchè naturalmente io non potevo in questa sede proporre aumenti di spese, nuovi assegnamenti o nuovi stanziamenti; e mi sono limitato a ricordare la vitale necessità, perchè la lotta contro il tracoma sia fatta con qualche serietà di metodo e con qualche efficacia, di estendere le norme relative alla prevenzione della grave malattia alle scuole, là dove il tracoma trova un campo di diffusione fertilissimo e pericolosissimo.

Parecchi comuni, da Milano a Cagliari, e cito due comuni in condizioni per quanto riguarda la potenzialità finanziaria e anche l'entità del tributo pagato a questa terribile malattia, parecchi comuni, da Milano a Cagliari, hanno istituito scuole apposite, separate, per i fanciulli tracomatosi; che si tratta di isolare, non solo perchè possano essere meglio curati, ma anche perchè non diffondano il contagio.

Io domando, col mio emendamento, che sulle somme assegnate, ed anche su quelle che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio, secondo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 3, oltrechè alle erogazioni ivi prevedute, si provveda anche a sussidi in favore delle scuole, istituite, o istituende, per fanciulli tracomatosi.

E poichè ho la parola mi associo fervidamente alle osservazioni ed alle raccomandazioni dell'onorevole collega preopinante, come si diceva una volta, perchè questa faccenda della lotta contro il tracoma sia dal Governo considerata in tutta la sua altissima importanza nazionale; e siano quindi ad essa consacrate energie finanziarie e di azione di Governo in misura sufficiente alla gravità ed alla entità del problema.

Ricordo alla Camera che essa ha votato un ordine del giorno che avevo avuto l'onore di sottoporle, e che l'onorevole presidente del Consiglio aveva accettato, secondo il quale per la Sardegna si è deliberato che nel prossimo futuro esercizio finanziario debbano essere stanziati somme apposite per condurre una particolare campagna contro il tracoma in Sardegna. Se altre regioni, come le Puglie, si trovano anch'esse in una condizione di particolare necessità riguardo a questo morbo, io mi associerò

molto volentieri alle proposte che siano per essere fatte, onde forti mezzi e particolari provvedimenti siano disposti anche per queste altre regioni.

Ed infine, ancora, poichè non voglio tediare la Camera con una nuova domanda di parlare, io profitto della parola per raccomandare al Governo, a proposito dell'articolo 5, del decreto di cui trattasi, e che la Camera indubbiamente approverà, perchè provveda ad introdurre nei regolamenti scolastici, ed in quelli per la tutela igienica negli istituti di educazione, o di cure negli opifici industriali, quelle disposizioni che rendano efficace ed effettivamente applicabili le disposizioni sull'obbligo particolare della denuncia del tracoma contenuto nell'articolo 5, altrimenti quell'articolo 5 resterebbe lettera morta.

Nulla varrebbe, invero, aver disposto l'obbligo della denuncia dei casi di tracoma, se, poi, non si provvederà per l'isolamento e la cura degli infermi, a sollievo di questi, e a salvezza di coloro che possono esserne contagiati.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo emendamento?

BENEDUCE GIUSEPPE, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cao all'articolo 3 del decreto-legge, emendamento cui do nuovamente lettura:

« Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio saranno inoltre conceduti sussidi ai comuni che avranno istituito o istituiranno scuole per fanciulli tracomatosi ».

(È approvato).

Non essendovi altre osservazioni, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per

la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta ».

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 1018 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. L'onorevole Lazzari ha facoltà di parlare.

LAZZARI. Il disegno di legge che ci viene presentato, pure attraverso la sua formula arida, è un progetto di costruzioni carcerarie e ci consente perciò di rivolgere ancora la nostra attenzione, su questo grave e tormentoso argomento sul quale io ho già cercato di richiamare l'attenzione della Camera nella discussione del bilancio dell'interno.

Ora, capita questa occasione favorevole di far riprendere in considerazione ai colleghi della Camera ed agli uomini del Governo tutte le ragioni ideali, spirituali e materiali che sono nascoste dietro tutto il problema della vita carceraria, che si presentano attraverso le diverse necessità del suo funzionamento.

Qui si tratta di due nuove costruzioni e di una vecchia costruzione, che però è nuova.

Il carcere di Caltanissetta era già stato cominciato; ora si tratta di completarlo. Il riformatorio di Catanzaro e il carcere di Trapani sono di nuova costruzione.

Io spero che gli onorevoli colleghi avranno rivolta la loro attenzione sulle relazioni che sono annesse a questo progetto di legge.

Queste relazioni, come sono tre per gli argomenti che devono sviluppare, sono anche tre per lo spirito che le ha dettate.

Nella relazione sul completamento del carcere giudiziario di Caltanissetta, non c'è che l'accento alla necessità di completare quei lavori che erano stati cominciati prima della guerra, quindi non c'è la possibilità di fare delle riflessioni adatte a persuaderci che nel completamento di questa costruzione gli ingegneri progettisti possano aver tenuto conto, nella loro ispirazione, di quelle che sono le moderne esigenze della vita carceraria che io ho cercato di illustrare qui dentro semplicemente facendo appello alla mia vecchia pratica. (ilarità).

Ed ho avuto il piacere di sentire che anche dai banchi del Governo le osserva-

zioni e le considerazioni che io ho cercato di fare durante la discussione del bilancio dell'interno, sono state apprezzate.

Non so quale pratica effettuazione potranno avere; ma mi pare che fosse già nell'atmosfera l'intenzione governativa di tenerle presenti tutte le volte che deve mettersi la mano su questa faccenda della vita carceraria italiana.

Pel carcere di Caltanissetta si tratta di completare i padiglioni cellulari. Non si trova nella relazione alcun cenno delle esigenze speciali della vita carceraria. Invece vi sono accennate l'esigenze d'indole tecnica ed economica... roba magnifica, roba bellissima, per poter tenere in piedi le faccende del bilancio: vedere di spendere bene questi 17 milioni, anzi i sette milioni che sono destinati per il carcere di Caltanissetta.

Invece nella relazione che riguarda il nuovo carcere giudiziario di Trapani, io prego i colleghi di riflettere sui sentimenti che sono esposti dal direttore e dall'ingegnere capo della costruzione.

C'è a pagina 7 un periodo il quale accenna alla descrizione dell'edificio, ed io sono il primo a riconoscere che questo periodo è consolante per noi e per tutti quelli che si sentono candidati perpetui alla vita carceraria italiana. Ed è consolante perchè il carcere, si dice, sarà di tipo moderno e decentrato a padiglioni isolati, solo collegati da una galleria di comunicazione, la quale, sia per la sua piccola altezza, sia per le grandi aperture in essa praticate, non impedirà la libera diffusione dell'aria e della luce, nè dividerà i cortili interni ristretti e rattristanti.

Si vede che l'ingegnere, che tracciava le linee di questa relazione, capisce come oggi ancora come nel passato ci siano queste limitazioni di aria e di luce, che sono la più grave offesa che si può fare al diritto della vita umana dei detenuti, e vi sia questa continua, anzi perfezionata, rattristante compagine degli edifici carcerari.

Quali siano i rimedi che sono suggeriti per rendere meno rattristante, più aereata, più illuminata la vita in quei tristi locali, qui non è detto.

Io spero che i signori del Governo, tenendo conto, se vorranno, delle discussioni che si faranno alla Camera, potranno suggerire ai loro organi esecutivi, ai loro ingegneri se non vi fosse modo di migliorare talmente i locali della vita carceraria, adottando certe necessità, certe esigenze che

sono proprie e che servono a confortare e rialzare e a indirizzare lo spirito dei detenuti.

Per esempio, io spero che nelle celle, che si faranno nei nuovi fabbricati carcerari, ci saranno regolarmente le finestre, e non capiterà a quegli infelici che dovranno abitarle quello che è capitato a me, di essere stato rinchiuso in una cella senza finestra per poi sentirmi dire dal capo guardia: sono tutte così. Male se sono tutte così!

Io ho avuto l'occasione di vedere le celle del Castello di Trento, dove hanno languito negli ultimi momenti gli ultimi martiri della guerra. Orbene, le celle del carcere austriaco che si dice terribile, non sono celle, sono stanze, sono camerette munite di tutte quelle che sono le esigenze della vita personale di chi è chiuso in ristretti ambienti.

Spero che per la misura — qui è espressa anche la misura delle celle, fatta secondo le norme regolamentari — le celle si potranno ritenere sufficienti per alloggiare una persona.

A me è capitato parecchie volte di essere, in una cella per una persona, insieme ad altre tre e qualche volta disgraziatamente anche ad altre quattro persone. Cose dell'altro mondo! Ma si dice che c'è tale affollamento nelle carceri dell'Italia meridionale e dell'Italia insulare che è necessario costruire queste nuove gabbie per le bestie feroci.

Io spero che, adottando una adeguata misura delle finestre, la luce e la vista dell'azzurro non siano contese agli sguardi angosciati di chi è costretto a vedere passare i giorni e le notti lontano da tutti i rapporti della vita normale.

Io spero che nei cortili di passeggio non sia contesa la possibilità di poter passeggiare non soltanto in mezzo all'aridità delle pietre e dei sassi, come pare che sia lo studio perfezionato di tutto il regime carcerario, ma che in quella poca ora, in quella mezz'ora l'occhio e la mano anche dei detenuti possano ricrearsi attorno a qualche piccola coltivazione, a qualche piccolo tappeto erboso.

A me è capitato una volta quando eravamo carcerati io, il povero Albertario e Chiesi a Finalborgo, e ci eravamo incantati a guardare in alto un fiore che la natura, la provvidenza, il Signore per i credenti, aveva fatto nascere nelle pietre dure della muraglia, di vedere la sentinella spianarci con-

tro il fucile e far accorrere tutto il corpo di guardia, tanta è la fobia che si ha in tutta la burocrazia carceraria di contendere ai detenuti queste piccole soddisfazioni, le quali, onorevoli colleghi, non sono semplicemente delle cose appariscenti, superficiali che non hanno valore, ma anche negli animi più induriti e più abbruttiti dal delitto e dai sentimenti feroci esercitano una tale influenza che solleva, che ricrea, che devia la mente dalle terribili passioni, che tormentano l'anima dei detenuti.

È questa una funzione educativa che non costa niente al bilancio dello Stato e che può essere data soltanto da chi ha la possibilità di capire le necessità della vita dei detenuti.

Anche nei più poveri, nei più abbruttiti, nei più ignoranti e più bestiali, vi sono tesori sconosciuti, che quando hanno la possibilità di aver contatto con quella che è la vita un po' normale, un po' elevata, avrebbero facoltà redentrici che nessuno può capire se non le ha provate.

Non voglio qui fare un trattato per spiegare queste cose. Spero prima di morire di scrivere un po' delle impressioni che ho avuto in quarant'anni, in cui ho passato diversi periodi di vita carceraria, e potrà servire di documento.

In questa relazione non è detto niente di tutto ciò. Spero che i signori del Governo vorranno tener conto di queste mie considerazioni, per vedere di rendere il servizio carcerario conforme a quelle che sono le esigenze determinate dallo spirito moderno e dai sentimenti di umanità.

Dice la relazione nella descrizione dell'edificio: « D'altra parte, l'artistico, se pur semplice, prospetto del fabbricato d'ingresso e del muro di recinto, che danno sulla pubblica via, i filari d'alberi e le aiuole che circonda l'edificio » (filari d'alberi fuori non dentro!) « ed i singoli non alti padiglioni, rimediando alla nudità della pianta isolata, varranno a fare del vasto recinto un ambiente gradevole ed igienicamente buono, ben lontano da quel concetto che i profani, ignari della evoluzione prodottasi anche nella tecnica carceraria, possono per avventura trarre dall'esperienza di un remoto passato. Gli stessi criteri, che oseremo chiamare di profilassi e di terapeutica fisica e morale, saranno tenuti presenti per la costruzione in genere, per gli impianti speciali e per le sistemazioni interne, per cui verrà naturalmente bandita ogni idea di lusso, ma curata l'igiene, ed

anche, in alcune parti, non di tipo strettamente carcerario, il *comfort* ».

E questo va bene! Nessuno pretende il lusso, ma c'è un *comfort* spirituale che può essere dato senza spesa e assicurato mediante le disposizioni dei fabbricati.

I giornali della borghesia, nel commentare quello che sono venuto qui ad esporre alla Camera su questo argomento, valendomi del mio diritto, anzi del mio dovere di deputato, ne han fatto occasione di scherno e di ridicolo.

Per quelli che appartengono al mondo dei sodisfatti e dei gaudenti, cosa importa loro della vita che si trascina nelle carceri? È facile per essi fare degli scherzi! Ma auguro a tutti quelli che su questo argomento fanno del ridicolo e dei frivoli commenti, auguro loro sei mesetti di reclusione (*Commenti*) ed allora comprenderanno quali espressioni si devono adoperare per portare innanzi all'opinione pubblica le preoccupazioni che si debbono avere dai legislatori di qualunque paese civile, perchè simili istituzioni tristamente inevitabili nel momento che attraversiamo, ma che credo saranno evitabili nel futuro, in un regime di giustizia e di eguaglianza, oggi rispondano almeno alle più elementari esigenze della civiltà.

Le nuove costruzioni carcerarie non soltanto devono rispondere alle esigenze della tecnica e della economia; ma questa spesa di milioni del popolo italiano, oltre a garantire l'ordine costituito della proprietà e del capitale, devono poter garantire ai nostri fratelli detenuti un genere di vita non peggiore di quello che poteva essere usato nelle antiche carceri austriache dello Spielberg, dei Piombi, ecc.

Laddove si parla della sezione minorenni, si dice: « Avremo perciò, al piano terreno, i locali per la scuola, per la cappella e per i laboratori, mentre ai due piani superiori saranno i dormitori e le celle di isolamento ».

Questa funzione scolastica nei riformatori è realmente una delle funzioni più utili, più benefiche, e più feconde. Ma non basta segnalarla come una funzione per i minorenni.

La funzione scolastica per gli adulti è a mio giudizio molto più doverosa e molto più utile che non per i minorenni. Si sa che questi hanno delle piccole condanne e passano un breve periodo nelle carceri, ma i vecchi maggiorenni, gli adulti e specialmente gli abbruttiti nella ignoranza e nella

incoscienza, hanno bisogno che tutte le occasioni favorevoli servano per aprire la loro mente a tutti gli orizzonti che la vita e la coltura possono offrire. Essi non devono essere trascurati.

A me è capitato, per esempio, di vedere quando in una cella per una persona dovevano vivere in tre, un giovane condannato, uno scapestrato facchino di Milano che era analfabeta; ebbene, in quindici giorni soltanto col nostro contatto, senza la penna nè il calamaio, che sono oggetti contesi da tutti i regolamenti e da tutte le autorità carcerarie, soltanto scrivendo in terra con la saliva ero arrivato a fargli scrivere una lettera alla sua amorosa.

Se si volessero favorire questi contatti che hanno carattere scolastico e che possono essere dati senza spesa, stabilendo rapporti coi detenuti che sanno leggere e scrivere, si contribuirebbe grandemente alla elevazione morale dei detenuti e tanti che non sanno leggere potrebbero imparare, almeno per leggere i libri che passa il cappellano, benchè non siano di solito i più divertenti.

In questa relazione non è detto niente della funzione scolastica per gli adulti, ma spero che il Governo vorrà raccomandare che, valendosi dei locali adatti, siano assicurate queste piccole esercitazioni di carattere scolastico.

Passando ad esaminare la relazione per il riformatorio di Catanzaro, ho dovuto subito notare un periodo che mette spavento. I riformatori hanno destinazione tutta particolare. Essi dovrebbero costituire la tutela che la società organizzata esercita per impedire che i minorenni possano andare a precipizio verso l'abisso del delitto e la espiazione.

Nel riformatorio di Roma ho trovato uomini esperti, ispirati a grandi concetti. Ora vedo che qui a pagina 13 si dice: « uno dei padiglioni sarà riservato al primo piano per i nuovi giunti posti in osservazione. I cubicoli saranno del tipo solito con chiusura a cancelletto di ferro, che tuttavia sarà artisticamente studiato in modo da eliminare per quanto possibile, gli inconvenienti, che diremo di impressione, inseparabili dal sistema. Dinanzi ai cubicoli si aprirà il vasto corridoio, ecc. ».

Signori! I cubicoli sono una delle più infami invenzioni che si siano create a danno del genere umano. A me è toccato di farne una piccola esperienza: ho provato per tre giorni il cubicolo nel reclusorio

di Finalborgo, e ho fatto solo questi tre giorni perchè il direttore di quello stabilimento mi ha ridotto soltanto ad essi il periodo che è regolarmente obbligatorio per tutti quelli che entrano in uno stabilimento carcerario.

Invece qui ci troviamo di fronte a un riformatorio, che non è uno stabilimento carcerario; non dico che debba essere un istituto di educazione, ma è sempre un riformatorio che, come indica il suo stesso nome, deve avere un sacro significato, un programma per la vita di circa 400 discoli minorenni che vi si rinchiederanno!

Non starò qui a farvi la descrizione dei cubicoli; nella relazione è detto che si dovranno fare degli abbellimenti artistici; ma che razza di proposta è questa che vuol mettere come una cartina di argento intorno al veleno della tristissima vita del cubicolo? Il periodo di segregazione nei cubicoli potrà essere lungo o breve, questa è un'altra questione; quello che io qui sostengo è che il cubicolo, in un'istituzione come il riformatorio, deve essere assolutamente abolito!

Si capisce la necessità di tenere in una salda disciplina un corpo di minorenni scapestrati, che può rendere tristemente necessaria l'adozione di certe segregazioni, ma la segregazione non deve essere fatta col criterio dei cubicoli, com'è voluta dal regolamento attuale.

Attraverso tutta la relazione io non ho visto comparire la preoccupazione perchè venga studiato dagli ingegneri un progetto per i colloqui, cioè per i contatti, le relazioni che i detenuti devono avere con la famiglia, con gli estranei, con tutti quelli che hanno la possibilità di compiere quella grande opera di misericordia proclamata dalla religione, cioè di visitare i carcerati; non è detto che questi colloqui devono essere fatti in luoghi che rispondano effettivamente al loro vero scopo; no, sono considerati soltanto come il luogo dove il delinquente può raggiungere il suo scopo di intrigare e usare di tutti i mezzi per la difesa del suo processo, e quindi come una cosa antipatica, pesante, odiosa.

A Roma questi luoghi dei colloqui sono fatti in modo che le persone che vanno a visitare il loro detenuto non possano vederne, attraverso la cancellata e la ramata altro che la testa.

Quando mia moglie e la mia piccola bambina venivano a visitarmi, perchè da tre mesi mi avevano tolto il colloquio pri-

vato, quest'ultima non aveva la possibilità di vederimi, e restava ad invocarmi continuamente alzando le sue manine e gridando: Papà, papà non ti vedo! Anche perchè mia moglie non aveva la forza di sollevarla per vedermi almeno la faccia. Con questi metodi mostruosi si crede di soddisfare a quella che è una necessità della vita civile, per qualunque uomo, che appartenga a qualunque categoria; eppure dovrebbero essere gli ingegneri a studiare e trovare il modo che tutte queste necessità della vita carceraria possano essere soddisfatte come esigenze naturali e morali della vita di ognuno. (*Benissimo!*)

È per questo che proporrei, signori del Governo, che i progetti per queste nuove costruzioni e per le costruzioni future che saranno necessarie, finchè verrà il giorno in cui si abatteranno tutte queste vecchie e maledette bastiglie del passato, fossero sottoposte almeno al Consiglio superiore di sanità, come si usa, per i fabbricati scolastici.

Questo dico, non perchè abbia grande fiducia in questo Consiglio, perchè bisognerebbe essere sicuri che anche i membri del Consiglio superiore di sanità avessero fatto la loro piccola parte di vita in carcere (*Vivissima ilarità*), ma è certo che fra essi vi sono elementi di coltura, di elevatezza, e si trovano all'infuori di quelle che possono essere le preoccupazioni particolari di chi inventa, di chi fabbrica gli edifici carcerari.

Io non so se in questa sede si possa presentare una conclusione, e vi sia la possibilità di fare una proposta.

Io cercavo di scriverla, ma mi è capitato addosso la lettura dell'ordine del giorno, quindi ho dovuto parlare.

Io vorrei presentare, ripeto, non so se vi sia la possibilità, un ordine del giorno in questo senso:

La Camera afferma la necessità che nelle nuove costruzioni carcerarie sia tenuto conto delle moderne esigenze morali e materiali, perchè la vita dei detenuti possa essere indirizzata ad un avvenire di miglioramento di redenzione civile ed umana.

Non so se questa è la sede. Io lo scriverò e aggiungerò anche la proposta relativa al parere del Consiglio superiore di sanità, e voi potrete esaminare se queste proposte corrispondono a quegli che sono gli impegni i doveri, e i diritti, che ab-

biamo dal giorno in cui siamo entrati qui col mandato politico, a quelle che sono le vostre convinzioni e alla necessità di introdurre, con tutti i mezzi che sono a nostra disposizione, nella vita carceraria l'alito della vita nuova e le speranze nell'avvenire. (*Vivissime approvazioni*).

BENEDUCE GIUSEPPE, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDUCE GIUSEPPE, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio*. Il Governo non si oppone alla approvazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Lazzari.

Evidentemente egli ha posto sul tappeto questioni in cui sono di civiltà e di umanità, che devono essere tenute presenti, conciliandole con le garanzie necessarie per la sicurezza dei detenuti.

Da parte del Governo non v'è neanche difficoltà a consentire sul voto, che si senta il parere del Consiglio superiore di sanità per le costruzioni occorrenti. Pel momento, trattasi di raccomandazione, dato che oggi i regolamenti non importano questo obbligo; in seguito potrà questa proposta essere consacrata in forma legislativa o regolamentare sia per le costruzioni di carceri che per le costruzioni di riformatori.

Ad ogni modo delle osservazioni dell'onorevole Lazzari il Governo terrà conto, e, ripeto, non si oppone all'approvazione del suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'articolo 3 proposto dalla Commissione?

BENEDUCE GIUSEPPE, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio*. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mauro.

MAURO FRANCESCO. Non intendo oppormi al disegno di legge in sé e per sé; ma debbo tuttavia far notare che dalla relazione della Commissione si deduce che ancora una volta siamo in presenza di uno di quei progetti in cui le spese sono affatto commisurate alla reale entità dei lavori da intraprendere.

Leggo un pezzo della relazione: « Il progetto non è stato ancora presentato, ma dalla relazione tecnica si deduce che la relativa spesa ammonta a circa tre milioni di lire ».

Sia come deputato, sia come ingegnere, faccio osservare che è assai malagevole determinare, in base ad elementi di larga massima, se la spesa sarà di tre piuttosto che di nove milioni; ancora non posso omet-

tere di far presente che la spesa di 17 milioni dedotta da valutazioni generiche può subire modificazioni anche notevolissime dopo l'ordine del giorno proposto dal collega Lazzari, in quanto la spesa è strettamente collegata al tipo di costruzione da adottare. Se gli affidamenti ora dati dall'onorevole Beneduce non sono una vana lustratura, i progetti esecutivi che fin qui vennero, a quanto pare, a pena indicati nelle linee direttive, possono riuscire completamente diversi dalle previsioni, rendendo illusorio lo stanziamento di spesa, fissato dal disegno di legge: non mancano in argomento esempi purtroppo severamente ammonitori. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**FURGIUELE, relatore.** Come la Camera ha udito il progetto di legge comprende tre argomenti: primo, l'istituzione di un riformatorio a Catanzaro; secondo, il completamento di carceri giudiziarie a Caltanissetta; terzo, l'istituzione di carceri giudiziarie in provincia di Trapani.

Per quanto riflette il riformatorio c'è una questione di ordine generale, ed è questa: c'è o non c'è bisogno della creazione di un nuovo riformatorio? Su questo punto credo che la Camera sia unanime nel ritenere che nel nostro Paese vi è deficienza di queste istituzioni di riformatori.

Già nella discussione fatta durante il bilancio dell'interno, anche da alcuni colleghi della Camera come l'onorevole Bubbio e Bonocore, furono fatti voti per l'aumento dei riformatori. Nella stessa relazione sul bilancio dell'interno è detto quante e quali domande rimangano inascoltate per il ricovero di questi fanciulli travati. Quindi sulla necessità di un nuovo riformatorio non può rimanere dubbio.

Resta la questione del dove istituirlo, e anche qui la relazione dice la ragione perchè il Governo si è determinato a scegliere una provincia meridionale. Da un lato cioè la scelta è stata fatta in base a un criterio di distribuzione proporzionale relativo ai bisogni delle regioni: l'Italia meridionale ha deficienza di riformatori a differenza dell'Italia settentrionale e centrale.

Nell'Italia meridionale poi si è scelta la provincia di Catanzaro per ragioni topografiche.

La spesa è quella contenuta nella relazione tecnica. Io non sono tecnico e non mi posso permettere di affrontare una discussione su questo; ma dalla mia esperienza

amministrativa so perfettamente che di solito il consuntivo supera il preventivo. Questo ad ogni modo è un dato di ordine generale e non locale.

Qui si riconosce che è necessaria una certa spesa: se in pratica si dimostrerà non sufficiente e dovremo aumentarla, si vedrà. Giudicheremo allora se ci sarà la necessità dell'aumento e del relativo stanziamento, ma riconosciuto che è necessario il provvedimento, la spesa diventa un corollario.

Questo per la prima parte. La seconda parte concerne il carcere di Caltanissetta, carcere che è già in costruzione e che si tratta semplicemente di ampliare mediante la costruzione di un braccio. Se i periti tecnici dichiarano che tre milioni rappresentano la spesa necessaria, è bensì vero che la perizia non è un progetto, ma per un semplice completamento di opera ritengo che una perizia basti.

Finalmente vi è la parte relativa al carcere giudiziario di Trapani. Il carcere giudiziario di Trapani è una istituzione nuova, come dice la relazione...

*Voci dall'estrema sinistra.* Ma noi la voteremo.

**FURGIUELE, relatore.** E allora non occorre che io ne dica di più. Del resto le raccomandazioni dell'onorevole Lazzari le faccio mie. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Raccomando anzi al Governo di tenerle presenti.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno Lazzari è così formulato:

« La Camera afferma la necessità che nella nuova costruzione di carceri si tenga conto delle moderne esigenze morali e materiali, e che la vita dei detenuti possa essere indirizzata a un avvenire di miglioramento e di redenzione civile e umana, e delibera che il relativo progetto sia sottoposto e approvato dal Consiglio Superiore di Sanità ».

Mi permetta, onorevole Lazzari, la parola « delibera » non è come forma la più opportuna. Possiamo cambiarla in « fa voti ».

**LAZZARI.** Consento.

**PRESIDENTE.** Metto a partito l'ordine del giorno Lazzari, così modificato, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Procediamo ora alla discussione degli articoli.

## Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 17,000,000, di cui lire 7,000,000 per la costruzione di un nuovo riformatorio nella città di Catanzaro, lire 7,000,000 per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie di Trapani e lire 3,000,000 per il completamento delle carceri di Caltanissetta.

(È approvato).

## Art. 2.

La somma di lire 17,000,000 sarà iscritta, con decreti del Ministero del tesoro, in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, e ripartita nel modo seguente:

Esercizio finanziario 1922-23 . . . . .	L.	5,680,000
Id. 1923-24 . . . . .	»	5,660,000
Id. 1924-25 . . . . .	»	5,660,000
	L.	<u>17,000,000</u>

(È approvato).

## Art. 3.

Sono estese le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2812, pel risanamento della città di Napoli ai comuni di Catanzaro e di Trapani, relativamente alla procedura dell'espropriazione ed alla valutazione delle aree su cui dovranno sorgere i nuovi edifici di cui all'articolo primo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

PROF. T. TRINCHERI.

---

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati